



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania

QUADERNI DELL' ODCEC DI CATANIA

a cura della

Commissione No Profit

Manuale Pratico delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Quaderno n. 1/2011

1 - Le Associazioni e il Codice Civile

2 - I Contratti e la Responsabilità Civile

3 - La normativa fiscale degli Enti non commerciali e le particolarità per il settore sportivo dilettantistico

4 - La Contabilità

5 - I Bilanci degli Enti no profit

6 - La Previdenza e adempimenti Libro Unico

7 - Collaborazioni e rapporti di lavoro nello sport dilettantistico

8 - La Privacy

9 - Appendice

- **Statuto tipo di Associazione Sportiva (1° esempio)**
- **Statuto tipo di Associazione Sportiva (2° esempio)**
- **Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali sensibili**
- **Formula di acquisizione del consenso dell'interessato**
- **Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003**

10 - Bibliografia

SistemiData.it

Il software per il Commercialista e l'Azienda.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

**QUADERNI DELL' ODCEC
DI CATANIA**

a cura della

Commissione No Profit

**Manuale Pratico delle
Associazioni Sportive
Dilettantistiche**

Quaderno n. 1/2011

*Ai Colleghi che ci hanno gratificato
della loro amicizia e che ci hanno
lasciato precocemente.*



*“Spingendo quotidianamente i nostri limiti riusciamo,
a piccoli passi, a superare le paure che ci vietano
il possesso della nostra esistenza”*

Angelo d'Arrigo

Fondazione Angelo d'Arrigo O.N.L.U.S.

fondazione.angelodarrigo.com

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Catania**

Il Presidente dell'ODCEC
Prof.ssa Margherita Poselli

Commissione No Profit 2011

Manuale - Seconda Edizione

Il Consigliere Delegato dall'Ordine
Dott. Sebastiano Truglio

Il Presidente della Commissione
Dott. Antonio Di Salvatore

I Vice-Presidenti della Commissione
Dott. Giovanni Aloisio (Associazioni e Fondazioni)
Dott. Salvatore Dieli (Attività Culturali e Sociali)

Hanno collaborato i membri della Commissione:

Dott. Mirco Arcangeli
Dott. Roberto Caltabiano
Dott. Francesco Coniglione
Dott.ssa Giada Guglielmino
Dott. Lucio Mavilia

PRESENTAZIONE

Questo manuale pratico rappresenta il primo numero della “Collana di Quaderni” che l’Ordine vuole produrre quale testimonianza del prezioso lavoro delle Commissioni di Studio.

La Commissione No Profit ha voluto riprendere il manuale redatto dalla Commissione Sport, Cultura, Attività Ricreative dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed aggiornarlo prefiggendosi di tracciare un’ampia e compiuta analisi delle norme civilistiche, contabili, fiscali e previdenziali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il manuale redatto a cura della Commissione No Profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, al quale va il mio ringraziamento per l’impegno professionale e lo spirito di servizio dimostrati, vuole dare un contributo conoscitivo agli addetti ai lavori.

**Il Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Catania
Prof.ssa Margherita Poselli**

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in carica ha voluto costituire, in seno all'Ordine, la "Commissione No Profit" per tanti aspetti diversa da tutte le altre e della quale il sottoscritto ha avuto l'onore di esserne nominato Presidente.

La Commissione si articola in due diversi rami:

- *Attività Culturali e Sociali;*
- *Associazioni e Fondazioni.*

La prima si occupa di organizzare o aderire a manifestazioni, sia culturali che sociali, e dei rapporti con enti esterni e con la società civile e quindi persegue le finalità di creare momenti di aggregazione ed amalgama fra colleghi che, per la gran parte del tempo, sono impegnati nei loro studi e non hanno la possibilità di incontrarsi e di conoscersi in modo più approfondito.

La seconda si occupa di attività di studio ed aggiornamento professionale nel settore del No Profit, utile alla nostra categoria professionale.

Il sottoscritto, come ha avuto modo di affermare nella premessa alla prima edizione del "Manuale", desidera che la Commissione non venga conosciuta dai colleghi soltanto per le attività ludiche, culturali e ricreative che può organizzare, ma anche per attività di studio che, come per le altre Commissioni, è il fine principale della loro esistenza.

Per tale motivo si è voluto aggiornare il presente lavoro con le novità intervenute negli ultimi anni e riproporlo ai colleghi ed agli addetti ai lavori, cioè i responsabili delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed a tutti i loro aderenti.

Per la redazione del presente "Manuale" la nuova Commissione ha avuto il supporto e la disponibilità del Consiglio dell'Ordine e del Suo Presidente.

**Commissione No Profit
Il Presidente
Dott. Antonio Di Salvatore**

INDICE

1 – Le Associazioni e il Codice Civile

2 - I Contratti e la Responsabilità Civile

3 – La normativa fiscale degli Enti non commerciali e le particolarità per il settore sportivo dilettantistico

4 – La Contabilità

5 - I Bilanci degli Enti no profit

6 – La Previdenza e adempimenti Libro Unico

7 - Collaborazioni e rapporti di lavoro nello sport dilettantistico

8 – La Privacy

9 – Appendice

- **Statuto tipo di Associazione Sportiva (1° esempio)**
- **Statuto tipo di Associazione Sportiva (2° esempio)**
- **Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali sensibili**
- **Formula di acquisizione del consenso dell'interessato**
- **Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003**

10 – Bibliografia

1. LE ASSOCIAZIONI E IL CODICE CIVILE

PRINCIPI GENERALI

Il Codice Civile definisce, all'art. 12, le associazioni quali manifestazioni della natura sociale dell'uomo, ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi extraindividuali ed a carattere non economico.

Si possono in questa categoria ricondurre pertanto tutti quegli enti a carattere collettivo quali: società sportive, polisportive, circoli, ecc.

L'associazione consiste quindi in un soggetto di diritto, con personalità propria e distinto dalle persone fisiche che la costituiscono.

Lo scopo istituzionale, il patrimonio comune e la pluralità di persone fisiche rappresentano gli elementi essenziali per l'esistenza di tale fattispecie.

Con il contratto di associazione le parti pattuiscono il carattere delle prestazioni di ciascuna, propedeutiche al conseguimento dello scopo istituzionale, di natura non economica e quindi senza finalità lucrative, perseguendo il raggiungimento di una utilità comune.

La eventuale attività di natura economica in seno all'associazione può esistere solo in funzione strumentale al raggiungimento dello scopo (sportivo, ricreativo) al quale devolvono eventuali guadagni conseguiti.

Le associazioni possono essere a carattere "solidaristico", ossia svolgere prevalentemente attività per i terzi (ad esempio quelle che svolgono essenzialmente attività di promozione dello sport) o "mutualistico", ossia essere funzionale ai desideri ludici dei propri associati (ad esempio circolo di tennis o golf).

Il contratto di associazione è in realtà formato da due documenti: atto costitutivo e statuto.

L'atto costitutivo ha la funzione di dar vita alla persona giuridica, lo statuto, invece, quale atto complementare al primo, ha lo scopo di regolarne l'ordinamento, l'amministrazione, il funzionamento e può quindi anche non esistere. Nonostante questa materiale separazione entrambi formano un atto unitario.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI.

Gli elementi essenziali di un'associazione sono:

1. le persone;
2. lo scopo;
3. il patrimonio.

Mentre il patrimonio, pur essendo fondamentale, non è sempre essenziale (tanto è vero che esistono associazioni non riconosciute che possono anche non averlo), le persone e lo scopo sono imprescindibili per ogni realtà associativa.

Infatti, le associazioni sono volute da individui che, al fine di realizzare uno scopo ideale comune (mission) impegnano parte del tempo e delle proprie risorse in una logica di partecipazione collettiva con "profitto" comune certamente non economico.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE.

Gli artt. 12 e seguenti del Codice Civile disciplinano e distinguono le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute contemplate agli artt. 36 e segg. del codice civile.

Le prime sono le associazioni che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento, le seconde sono quelle che non l'hanno chiesto o che, pur avendolo chiesto, non lo hanno ottenuto.

Le associazioni riconosciute sono caratterizzate dal possesso di personalità giuridica, rendendole entità diverse ed autonome rispetto agli associati.

Le associazioni non riconosciute, invece, non hanno piena autonomia patrimoniale giacché non possiedono personalità giuridica propria.

- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Per l'ottenimento del riconoscimento va presentata specifica domanda presso gli uffici della Prefettura della Provincia Regionale competente per territorio, unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, oltre a quanto sopra esposto, prevede che il riconoscimento sia quindi concesso con l'avvenuta iscrizione negli appositi registri istituiti presso gli uffici su menzionati.

Le Associazioni devono essere costituite per atto pubblico ed avere i seguenti requisiti:

L'atto costitutivo deve contenere:

- La denominazione dell'ente;
- Indicazione degli scopi sociali;
- Il patrimonio;
- La sede;
- Le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
- I diritti e gli obblighi degli associati;
- Le condizioni di ammissione degli associati.

Inoltre possono facoltativamente indicati:

- Le clausole relative all'estinzione dell'associazione;
- Le prescrizioni relative alla devoluzione del patrimonio.

Elemento essenziale per la richiesta di riconoscimento è l'esistenza di un patrimonio sociale. Il patrimonio sociale può essere formato dai conferimenti effettuati dai singoli associati, da immobili, da lasciti, da donazioni, ecc.

Una volta ottenuto il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica con apposito D.P.R. l'associazione acquisisce l'autonomia patrimoniale perfetta e la limitazione della responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori non sono responsabili delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente in quanto risponde il solo patrimonio sociale.

Le associazioni riconosciute possono acquisire beni immobili, accettare eredità, legati o donazioni, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17 del c.c. senza richiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità governativa, come disposto dall'art. 13 della Legge n. 127/97 (Legge Bassanini). La disposizione si applica anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata Legge.

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica deve essere presentata alla Prefettura della Provincia in cui ha la sede l'associazione, nel caso di Province autonome all'ufficio competente.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata con allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché documentazione sulla consistenza del patrimonio (perizia giurata di immobili e/o quotazione ufficiale o perizia per i titoli).

Il D.P.R. n. 361/2000 ha soppresso il registro delle persone giuridiche tenuto presso i tribunali ed ha istituito appositi registri regionali e provinciali (per le Province autonome) e di uno Prefettizio. Il riconoscimento coincide con l'iscrizione in tali appositi registri.

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale (per le Province autonome) o quello Prefettizio (in tutti gli altri casi) diventa un ordine di iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche.

L'autorità deve verificare che l'ente si sia costituito regolarmente nella forma dell'atto pubblico, che lo scopo sia possibile e lecito, e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede al riconoscimento ed alla conseguente iscrizione.

Nel caso in cui il Prefetto ravvisi cause ostative ne deve dare motivata comunicazione ai richiedenti, i quali nei trenta giorni successivi possono presentare documenti e memorie. Se il Prefetto nei successivi 30 giorni non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione questa si intende negata.

Le associazioni riconosciute sono obbligate all'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), tenuto presso le Camere di Commercio.

- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Le fonti normative delle associazioni non riconosciute sono contenute negli artt. 36 – 42, 600 e 786 del codice civile.

La disciplina ivi contenuta fa trasparire che il legislatore si è limitato ad assicurare delle semplici forme di garanzia verso i terzi, concedendo ampia facoltà organizzativa agli associati ed ampia discrezionalità nell'art. 36 c.c. agli “accordi degli associati” con il compito di disciplinare l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni.

Sono applicabili, purché compatibili e non derogate dallo statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute.

Le norme inerenti alle associazioni riconosciute relative ai requisiti dell'atto costitutivo, dello statuto e loro modificazioni, alla responsabilità e rappresentanza degli amministratori, alla devoluzione dei beni, agli obblighi di registrazione e alle conseguenze in caso di omissione non sono estensibili alle associazioni non riconosciute: viceversa possono trovare una applicazione diretta o analogica i principi dettati in materia di convocazione dell'assemblea e relative deliberazioni, annullamento delle delibere assembleari, recesso ed esclusione degli associati, estinzione e liquidazione dell'ente.

- COSTITUZIONE

L'associazione non riconosciuta, rappresenta quindi un soggetto giuridico, distinto dai singoli associati che la compongono: ha infatti un proprio fondo comune (art. 37 c.c.), una propria organizzazione, regolata dagli accordi degli associati ed, in mancanza, dalle norme dettate per le associazioni riconosciute se compatibili.

L'atto da cui nascono gli enti non riconosciuti è un contratto (atto costitutivo), definito “plurilaterale con comunione di scopo”, mediante cui altri associati possono accedere anche in un momento successivo alla costituzione dello stesso.

La costituzione di tale associazione non prevede particolari oneri di forma: né l'atto pubblico (rimanendo priva di personalità giuridica), né tanto meno l'atto scritto (necessario soltanto relativamente a conferimenti del godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente i nove anni).

E' comunque strettamente consigliabile l'atto scritto per tutelare giuridicamente oltre che gli associati, i terzi che interagiranno con l'ente; per poter godere di alcune agevolazioni fiscali; e perché, per ottenere il riconoscimento sportivo, lo statuto dovrà essere depositato presso la Federazione di appartenenza per la verifica dell'esistenza dei requisiti propedeutici all'affiliazione.

La redazione dell'atto costitutivo segna la nascita dell'associazione, costituendone momento necessario; può altresì essere seguito dalla stesura dello statuto, non obbligatorio e derivante dalla libera pattuizione delle parti, che ne regola la vita e l'amministrazione.

Lo statuto, ove predisposto, deve contenere le seguenti informazioni:

- denominazione dell'associazione;
- oggetto sociale di natura extra-economica;
- eventuali categorie di associati;
- indicazione del patrimonio e delle entrate;
- la durata dell'esercizio sociale;
- i requisiti per l'ammissione a socio;
- le regole di comportamento degli associati;
- le modalità di convocazione, costituzione, validità, competenze e modalità di voto delle assemblee generali;
- individuazione del Consiglio direttivo e delle cariche sociali;
- le regole sulle dimissioni e sostituzioni dei consiglieri;
- le modalità di riunione del Consiglio Direttivo;

- le attribuzioni del Consiglio Direttivo;
- l'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri con relative modalità e compiti;
- eventuale presenza della clausola compromissoria;
- le modalità di scioglimento dell'associazione con la previsione di come devolvere il patrimonio sociale residuo;
- la specifica indicazione di assenza di finalità lucrative, riconoscimento ed accettazione dei regolamenti della federazione di appartenenza.

Anche per le associazioni non riconosciute lo scopo comune, non lucrativo, risultante con chiarezza dallo statuto, resta uno degli elementi necessari per la loro costituzione.

La struttura organizzativa dell'associazione consta usualmente dei seguenti organi:

- L'assemblea, costituita dall'insieme degli associati, rappresenta l'organo deliberante su tutte le materie di sua competenza contemplate nello statuto; sono applicabili per analogia anche alle associazioni non riconosciute i principi dettati per le associazioni riconosciute dagli artt. 21 e 23 C.C. in merito alle "Deliberazioni dell'assemblea" e "Annullamento e sospensione delle deliberazioni"; corre obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, ma può essere convocata, inoltre, ogni qual volta se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Ove gli amministratori non dovessero provvedere, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale;
- il consiglio direttivo, organo esecutivo delle deliberazioni assembleari e rappresentativo dell'ente nei confronti dei terzi, di conseguenza risulterà responsabile delle operazioni compiute e delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione;
- organi eventuali possono affiancarsi all'Assemblea ed al consiglio direttivo, come il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti.

Relativamente alle condizioni per l'ammissione degli associati, trova applicazione, per analogia con le associazioni riconosciute, il dettato dell'art. 16 C.C. il quale dispone che il vincolo associativo è aperto a quanti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

La parità di diritti e dei doveri è riconosciuta, di norma, a tutti gli associati, anche se, in virtù del principio dell'autonomia contrattuale, è possibile stabilire delle disuguaglianze fra essi, sia in relazione all'entità dei contributi da versare che al diritto di voto nonché ai poteri di amministrazione, mediante l'inserimento di opportune clausole.

Ogni associato ha diritto ad un voto in quanto nelle assemblee delle associazioni il diritto di voto è attribuito per testa.

La qualità di associato è normalmente intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, a meno che non sia consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 24 C.C. 1° comma, applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute.

Al 2° comma, l'art. 24 C.C. prevede, inoltre, il potere dell'associato di recedere dall'associazione, a tutela della libertà del singolo e del c.d. principio superiore della "libertà di associazione". Le disposizioni dell'art. 24 C.C. sono derogabili dall'autonomia privata fatta salva la nullità di clausole statutarie che escludano il diritto di recesso o che lo rendano troppo difficoltoso.

Al diritto di recesso dell'associato corrisponde il potere di esclusione da parte del consiglio direttivo, per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.

Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della decisione stessa, se nulla è previsto dallo statuto.

L'art. 36 C.C. al comma 2 stabilisce che le associazioni non riconosciute, seppur prive di capacità giuridica, hanno una propria capacità sostanziale e processuale che si esplica mediante persone fisiche legate all'associazione da un rapporto organico (presidenza o direzione) e non quindi di mera rappresentanza volontaria.

Il principio enunciato trova la sua ragion d'essere nella mancanza, per le associazioni non riconosciute, di un sistema di pubblicità come quello per le associazioni riconosciute. Il conferimento della rappresentanza processuale a colui che ha la presidenza o la direzione dell'associazione non riconosciuta, principio non derogabile dagli accordi tra gli associati, non necessita di un esplicito conferimento di procura, essendo prevista di diritto e si estende a qualsiasi giudizio riguardi il fondo comune ed il raggiungimento dello scopo.

L'associazione non riconosciuta è inoltre titolare del diritto processuale di presentazione di querela, sempre nella persona del Presidente o di colui che ne ha la direzione, quando, ad esempio, sia stata soggetto passivo del delitto di diffamazione.

L'art. 37 C.C. dispone che il fondo comune dell'associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni con questi acquistati, oltre che da tutti gli altri beni comunque pervenuti all'ente. Tale fondo gode di autonomia patrimoniale, nel senso che i creditori personali degli associati non possono vantare alcuna pretesa su di esso.

Il fondo comune è indivisibile fintanto che l'associazione esiste, di conseguenza i singoli associati non possono pretendere la quota in caso di recesso, poiché il fondo stesso costituisce una garanzia per i terzi che intratterranno rapporti con l'associazione.

In merito all'accettazione di atti di liberalità ed eredità, a seguito del recente riordino della normativa in materia, le associazioni non riconosciute non devono chiedere il riconoscimento per acquisire eredità, legati e donazioni. Unico limite sia per le persone giuridiche che per gli enti non riconosciuti riguarda le modalità di accettazione dell'eredità, che deve sempre avvenire con il beneficio di inventario.

- LIBRI SOCIALI, CONTABILITA' E BILANCIO

Nessun obbligo corre da un punto di vista civilistico alle associazioni non riconosciute in relazione alla tenuta dei libri sociali e della contabilità sociale.

È comunque consigliabile, la tenuta dei seguenti libri sociali ai fini di una amministrazione corretta e tracciabile, e per i quali non è richiesta la vidimazione iniziale:

- libro dei soci, dove registrare cronologicamente i soci, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, i recessi, le esclusioni;
- libro verbali delle assemblee dei soci, in cui verbalizzare le delibere assembleari;
- libro verbali del consiglio direttivo, in cui verbalizzare le delibere di tale organo;
- libro verbale dei revisori, in cui verbalizzare tutte le ispezioni ed i controlli dei revisori.

Nemmeno per quanto concerne la contabilità esistono obblighi di natura civilistica, a meno di quelli previsti dallo statuto dell'associazione, anche se è, sempre preferibile tenere una contabilità ordinata che possa agevolmente dimostrare la trasparenza della gestione.

Lo stesso vale per la redazione del bilancio: alle associazioni non riconosciute non è imposto alcun obbligo dal Codice Civile, mentre, ai fini fiscali, corre l'obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Il risultato di bilancio sarà dato da un "avanzo" o "disavanzo" di gestione, non potendo essere rappresentato da un "utile" o da una "perdita" nel senso tecnico-giuridico del termine, che dovrà necessariamente essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo comune, non essendo distribuibile ai soci come utile, data la finalità non lucrativa, già sottolineata, dell'associazione.

È possibile prospettare, inoltre, la eventuale trasformazione di un'associazione non riconosciuta in una società fornita di personalità giuridica: perché ciò avvenga, bisogna che si verifichi nel rispetto dei diritti degli associati e che ci sia compatibilità fra lo scopo dell'associazione e il fine del tipo di società prescelto (ad esempio da associazione a cooperativa). Ai fini di tale trasformazione si dovrà seguire il disposto dell'art. 2498 C.C.

Ciò acquista particolare rilevanza nell'ordinamento sportivo dove la partecipazione a determinati campionati impone la costituzione in forma di società di capitali senza scopo di lucro.

L'associazione non riconosciuta cessa di esistere per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, quali:

- la scadenza dell'eventuale termine di durata;
- la deliberazione dell'assemblea in tal senso;
- il raggiungimento dello scopo;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- il venire meno di tutti gli associati.

Al verificarsi di una delle cause suddette, l'associazione si colloca in uno stato di liquidazione, e non è quindi da considerarsi ancora estinta e, pertanto, solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determinerà la vera e propria estinzione.

Ove, dopo le operazioni di liquidazione, residuasse un attivo, essendo da ritenersi esclusa una ripartizione dello stesso fra gli associati per incompatibilità con gli scopi dell'associazione, questo, sarà devoluto per finalità altruistiche secondo quanto stabilito nello statuto o secondo deliberazione assembleare, o, in mancanza, sarà destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguono scopi analoghi.

- REGISTRO DELLE IMPRESE E REA

Corre obbligo per le Associazioni di provvedere all'iscrizione nel Repertorio economico Amministrativo istituito presso le Camere di Commercio e nel caso in cui svolgano prevalentemente un'attività commerciale saranno obbligate ad effettuare l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività economica, entro 30 giorni dall'inizio della stessa (e non pertanto al momento della costituzione dell'ente) devono iscriversi al REA.

Gli enti non commerciali denunciano non l'attività istituzionale (per esempio promozione della cultura), ma l'attività economica (di servizi, di commercio, di produzione) che viene svolta in modo strumentale (ad esempio organizzazione di spettacoli, gestione di una libreria, di un bar, ecc.) in generale destinata al mercato.

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'A.S.D. non riconosciuta ha una gestione amministrativa e contabile snella.

Per l'atto costitutivo non si richiedono forme particolari, anche se, soprattutto per godere di specifiche agevolazioni fiscali, si richiede la presenza di determinate caratteristiche già al momento della costituzione, primo fra tutti la forma di atto pubblico o di scrittura privata dell'atto costitutivo. Dal punto di vista contabile, non sono richiesti adempimenti eccessivamente onerosi, in quanto è sufficiente la redazione di un rendiconto economico – finanziario lasciando all'autonomia finanziaria di stabilirne le modalità di redazione.

Inoltre, non è prevista la tenuta di registri societari, anche se è consigliato tenere un libro soci e un libro delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, al fine di registrare le decisioni che costituiscono la storia dell'ente permettendo, al contempo, una condivisione della realtà e una visione sempre chiara e aggiornata di tutte le varie operazioni svolte dall'ente.

Ecco però che, in base a quanto sopra citato, bisognerà rispettare determinati vincoli statutari così come stabiliti dal **comma 18, art. 90 lg. 289/2002**, e sono:

- a. indicazione, nella denominazione, della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- b. oggetto sociale, con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c. attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d. assenza dei fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati o tra i soci anche in forme indirette;
- e. disposizioni statutarie ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con previsione dell'elettività delle cariche sociali, ad esclusione delle società

- sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f. obbligo di rendicontazione dei rendiconti economico-finanziari;
 - g. modalità di scioglimento dell'associazione e obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.

Non bisogna dimenticare che, per ottenere lo status di “associazione o società sportiva” e per poter ottenere il beneficio delle agevolazioni fiscali, è obbligatoria l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale tenuto dal CONI, che è l'organismo che organizza e promuove lo sport a livello nazionale.

La registrazione avviene, compilando una semplice modulistica, collegandosi telematicamente al sito istituzionale del CONI.

Il Registro è suddiviso in tre sezioni:

1. associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
2. associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
3. società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Il Registro è lo strumento che il Consiglio nazionale del CONI ha istituito per il riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli Enti di promozione sportiva e alle Federazioni sportive nazionali.

Il CONI provvede a trasmettere, ogni anno, all'Agenzia delle entrate, un elenco delle associazioni e delle società iscritte al Registro.

Inoltre, si ricorda che, negli ultimi anni si sono verificati casi di ispezioni e di verifiche effettuati da parte degli Organi di vigilanza (SIAE, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) concretizzati in avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale contesta, in caso di assenza di iscrizione al Coni, la mancanza del riconoscimento sportivo e pertanto la non spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico e le agevolazioni di cui all'art. 148 T.U.I.R.

Con la risoluzione n°. 7/00487 del 16 febbraio 2011, il nostro governatore si è impegnato ad assumere i provvedimenti necessari per assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, che non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito Registro, possano presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare le precedenti richieste già presentate ed al contempo si è disposto per la sospensione degli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di cui sopra almeno fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI.

2. I CONTRATTI E LA RESPONSABILITA' CIVILE

La capacità giuridica e la capacità di agire dell'associazione

La capacità giuridica generale di cui sono dotate le associazioni permette alle stesse di essere titolari di propri diritti e doveri così come garantito dalla costituzione.

In realtà l'uso del termine persona giuridica è riservato solo ad alcuni tipi di enti, quelli che hanno ricevuto il formale riconoscimento, ovvero ci riferiamo alle associazioni e fondazioni riconosciute e alle società di capitale.

Nel nostro ordinamento, per persona giuridica si intende ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, ogni entità sociale, ogni realtà collettiva (associazioni, fondazioni, società), distinta dalle persone fisiche che la compongono e dotata di propria capacità giuridica e capacità di agire.

Le associazioni, pertanto, hanno il pieno diritto di svolgere l'attività giuridica attinente la sfera dei propri scopi e dei propri obiettivi, ovvero di compiere, tramite le persone che compongono gli organi costituenti, gli atti e i negozi riguardanti i propri scopi associativi.

Il profilo della responsabilità civile delle associazioni sportive si presta ad una valutazione articolata e complessa considerando la pluralità di rapporti intersoggettivi che in essa gravitano durante il normale svolgimento dell'attività sportiva.

La valutazione delle molteplici situazioni riconducibili alla concreta operatività dell'associazione consente di delineare distinte ipotesi di responsabilità:

- **responsabilità contrattuale** direttamente imputabile alla violazione di un obbligo di natura contrattuale;
- **responsabilità extracontrattuale** dovuta ad un fatto illecito. Con riferimento all'illecito civile accanto alla **responsabilità diretta** del danneggiante si può accostare una **responsabilità indiretta** (artt. 2047 e ss. C.C.) dove a rispondere del danno è chiamato un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto o che lo ha cagionato.

Inoltre, l'ordinamento giuridico configura l'ulteriore fattispecie della **responsabilità oggettiva**, per ottemperare all'esigenza di prevedere il risarcimento del danno cagionato nello svolgimento di attività pericolose.

Responsabilità contrattuale (parte I)

L'associazione nello svolgimento della propria attività caratteristica stipula una pluralità di contratti assumendone le relative obbligazioni. Come conseguenza dell'eventuale inadempimento, a tutela del danneggiato, l'ordinamento giuridico prevede, quale sanzione, il risarcimento del danno.

Nel definire i limiti derivanti da tale responsabilità, occorre distinguere tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute; solo per le prime vige l'autonomia patrimoniale perfetta in forza della quale per le obbligazioni assunte dagli amministratori risponde l'associazione con il suo patrimonio, mentre nelle associazioni non riconosciute coloro che hanno agito sono personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione; inoltre, tra il fondo comune e il patrimonio personale degli associati c'è solidarietà, ovvero, i creditori dell'associazione per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all'associazione o direttamente a chi ha agito per essa, senza l'onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale. Quanto sopra non si applica alle associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione nel registro degli enti di promozione sociale ai sensi dell'art. 6, c. 2, L. 7/12/2000, n. 383, per i quali il creditore dell'associazione potrà agire nei confronti dell'associato che abbia assunto l'obbligazione per conto dell'ente esclusivamente in via sussidiaria e dopo aver attaccato invano il patrimonio associativo.

L'art. 90 della legge finanziaria 2003 (Legge n. 289/2002), entrato in vigore il 1° gennaio 2003, introduce alcune novità in merito alla disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, stabilendo ulteriormente i principi ai quali le stesse dovranno adattare e conformare i propri statuti.

Il provvedimento procede ad individuare le caratteristiche, sotto il profilo civilistico, che devono possedere gli organismi che si qualificano quali associazioni e società sportive dilettantistiche senza

fini di lucro e previste dai commi 17 e 18 del citato art. 90, precisando che qualsiasi sodalizio che voglia rivestire tale qualifica deve, in primo luogo, modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica (comma 17) e deve, altresì, ai sensi del comma 18, adeguare il proprio statuto e atto costitutivo a quelle clausole ritenute necessarie per garantire l'assenza delle finalità lucrative; lo stesso comma 18 rinviava ad un futuro regolamento il compito di delineare il contenuto degli statuti. Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2003 ma non ha mai concluso l'iter per la promulgazione. Di fatto, quindi, società ed associazioni sportive erano rimaste in attesa che la riforma venisse completata prima di apportare le necessarie modifiche agli statuti ed atti costitutivi. L'art. 4 della Legge n. 128 del 21 maggio 2004, ha messo fine alla vicenda, in quanto ha riformulato l'art. 90 della Finanziaria 2003: non è più necessaria l'emanazione del regolamento di attuazione, viene estesa anche alle società cooperative le disposizioni previste per le società di capitali sportive dilettantistiche e, viene definito per legge il contenuto obbligatorio dello statuto. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- h. la denominazione, da cui si evince la finalità sportiva dilettantistica;
- i. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- j. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- k. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- l. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- m. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- n. le modalità di scioglimento dell'associazione;
- o. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Inoltre, è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

Novità importante introdotta da questa legge è l'eliminazione del divieto per gli amministratori di percepire compensi, soppressione dell'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e la soppressione del registro delle società e associazioni sportive che doveva essere istituito dal CONI stesso.

Per effetto di questa norma il CONI non avrebbe più avuto la titolarità per conferire il riconoscimento ai fini sportivi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Tale riconoscimento è stato reintrodotta dal legislatore con il D.L. 28/05/2004 n. 136 che ha individuato il CONI come unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche e che, come già precedentemente accennato, lo stesso dovrà annualmente trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Concludendo, l'art. 90 della legge Finanziaria del 2003 ha fornito un'altra soluzione al problema della responsabilità degli amministratori. Infatti, è ora possibile costituire, verificandosi l'esistenza

dei presupposti sopra indicati, società di capitali e società cooperative senza scopo di lucro per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

In questo modo la società acquista immediatamente la personalità giuridica senza dover attendere la conclusione dell'iter di riconoscimento come previsto per gli enti associativi. Gli amministratori potranno operare immediatamente con maggiore tranquillità senza rischiare personalmente con il proprio patrimonio. I creditori della società sportiva potranno far valere le proprie pretese patrimoniali solo nei confronti di questa.

Responsabilità contrattuale (parte II)

La responsabilità contrattuale sorge anche in altri momenti della gestione dell'associazione sportiva. Ricordiamo, innanzitutto, il caso in cui si rende necessario assumere dei dipendenti. In tal caso l'ente dovrà fornire ai suoi lavoratori le stesse condizioni ambientali e di sicurezza sul lavoro che vengono previste per tutte le altre realtà aziendali, ciò sia in base alle disposizioni del C.C. in materia (art. 2087), sia in funzione della legge n°. 123 del 03/08/2007 che offre una riforma organica in materia della sicurezza sul lavoro.

Il punto focale della normativa è rappresentato dal comma 2 art. 1, in cui è previsto che i decreti di attuazione dovranno applicare la normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, garantendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Da tale affermazione, pertanto, ne deriva che tutte le prestazioni retribuite che costituiscono prestazioni d'opera, dovranno essere tutelate e i relativi oneri saranno a carico delle società o associazioni sportive che usufruiscono delle predette prestazioni.

Questi principi generali si riferiscono sia alle società sportive professionistiche (legge n°. 81/1991, artt. 10 e 4) sia alle società sportive dilettantistiche, considerato che, come ci ricorda la Cassazione, anche gli atleti dilettanti possono svolgere attività lavorativa.

La giurisprudenza (vedesi le sentenze della Cassazione sez. lav. 08/06/1995 n°. 6439, 28/12/1996 n°. 11540 e 23/04/1998 n°. 242) sottolinea che l'art. 30 del d.lgs. n°. 626/1994 non esclude le associazioni e le società sportive dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e per l'attività sportiva; per questo motivo, tali enti saranno responsabili dei macchinari e dell'attrezzatura sportiva che fornisce all'atleta, con conseguente responsabilità a proprio carico per i danni subiti dal medesimo a causa dei vizi o del cattivo funzionamento dell'attrezzatura fornita.

Altro caso di responsabilità contrattuale ricorre in occasione dei corsi organizzati dalle associazioni che saranno considerate le dirette responsabili nel caso di inadempienza a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), escludendo l'istruttore anche nel caso in cui questo non sarà qualitativamente idoneo alla prestazione assegnatagli, ciò in base alle disposizioni dell'art. 1228 c.c. che prevede " la responsabilità del debitore per il danno causato da terzi di cui esso si avvale nell'adempimento dell'obbligazione ".

La responsabilità contrattuale si ha pure nel caso in cui l'associazione sportiva organizza manifestazioni in cui è prevista la partecipazione del pubblico dietro il pagamento di un biglietto d'ingresso.

In questo caso il biglietto è il corrispettivo di una prestazione contrattuale che se non regolarmente adempiuta comporta una responsabilità contrattuale in capo all'ente.

Responsabilità extracontrattuale e capacità processuale.

La responsabilità dell'associazione per i comportamenti illeciti compiuti dagli organi si configura come responsabilità diretta (di tipo extracontrattuale) in virtù dell'art. 2043 del c.c. che recita: << qualunque fatto doloso e colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno >>.

Elementi costitutivi del fatto illecito sono sia di tipo oggettivo, sia di tipo soggettivo.

Quelli di tipo oggettivo riguardano il fatto, il danno ingiusto ed il nesso di causalità, mentre quelli di tipo soggettivo, invece, sono attinenti al dolo o colpa per imprudenza, negligenza e imperizia.

Il danneggiato per essere risarcito dovrà, comunque, provare entrambi gli elementi entro cinque anni dall'accaduto.

L'autore dell'illecito, nonostante la responsabilità diretta dell'associazione, sarà anche esso responsabile direttamente e personalmente verso i terzi danneggiati dall'atto doloso o colposo.

La responsabilità dell'associazione potrà essere:

- diretta;
- indiretta.

Nel primo caso sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri organi rappresentativi. Ricorre questo caso ad esempio quando, il mancato rispetto dei regolamenti sportivi o in materia di pubblica sicurezza durante una manifestazione aperta al pubblico comporta una responsabilità dell'associazione anche se il fatto illecito è stato compiuto dai suoi organi.

E' indiretta la responsabilità dell'associazione quando il fatto illecito è stato compiuto da persone incaricate dall'ente a svolgere per suo conto determinati compiti; è il caso, ad esempio, dell'istruttore che per negligenza ed imprudenza procura un danno ad un allievo di un corso sportivo.

Pertanto la responsabilità indiretta è il frutto di un rapporto di dipendenza o subordinazione tra un soggetto incaricato e l'associazione, e di una relazione tra i compiti assegnati al soggetto dipendente e il fatto illecito.

Responsabilità dell'istruttore sportivo.

Gli istruttori sportivi vengono equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un'arte. Pertanto, essi sono responsabili del danno che gli allievi provocano nel tempo in cui sono sotto la loro guida (art. 2048, comma 2, C.C.)

Gli istruttori oltre a vigilare affinché i loro discenti non provochino danni a terzi, devono adottare tutte quelle misure organizzative e disciplinari che, considerata la disciplina impartita, risultino idonee ad evitare il danno.

Gli istruttori sportivi, per non essere ritenuti responsabili, ex art. 2048 C.C., devono dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante ciò, il fatto dannoso è stato talmente repentino ed imprevedibile da impedire un loro tempestivo ed efficace intervento.

Alla forma di responsabilità appena esaminata, può anche sovrapporsi, ricorrendone i presupposti, la responsabilità dell'associazione ex art. 2049, in quanto l'atto lesivo si è prodotto durante lo svolgimento dell'attività dei preposti (responsabilità indiretta extracontrattuale).

Associazione ed istruttore, quindi, ricorrendone i presupposti, rispondono in solido.

Responsabilità del dirigente sportivo di un'associazione non riconosciuta.

Si applica il principio contenuto nell'art. 38 C.C. il quale prevede che, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente fra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.

Responsabilità dell'organizzatore di gare.

La responsabilità dell'organizzatore di gare trova il suo fondamento nell'art. 2043 C.C.

Qualsiasi comitato, associazione o società sportiva che voglia organizzare una manifestazione dovrà rispettare i regolamenti federali e quanto previsto dalle autorità di pubblica sicurezza.

E laddove niente è previsto l'organizzatore deve adottare la normale prudenza affinché non si verifichino incidenti durante le manifestazioni.

Assicurazione.

Per tutelare dirigenti, tecnici ed atleti, oltre che la stessa associazione sportiva, è opportuno stipulare sufficienti polizze di responsabilità civile verso terzi, dove la compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti di legge, per i danni cagionati a terzi.

Responsabilità di cose in custodia.

L'art. 1786 C.C. estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni e simili la responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate e portate in albergo (art. 1783 e ss C.C.).

La giurisprudenza annovera nell'ambito degli imprenditori assimilati, anche coloro che esercitano, sotto forma di impresa, attività di palestra, piscina e circoli sportivi (v. cass. 44/256).

La giurisprudenza ha poi precisato che l'assimilazione non si estende a qualsiasi oggetto portato all'interno del locale, ma riguarda solo quelle cose delle quali il cliente è costretto a liberarsi per poter godere del servizio, restando invece sotto la sua responsabilità, quelle cose di cui non si è dovuto liberare in quanto non rappresentano un intralcio per il godimento della prestazione.

Responsabilità per le strutture e attrezzature utilizzate.

La responsabilità che grava sulle associazioni sportive per le strutture ed attrezzature di cui dispongono e sulle quali devono esercitare gli obblighi di custodia di cui all'art. 2051 c.c. necessita di tre presupposti:

1. la domanda di risarcimento deve essere rivolta contro il soggetto che ha la custodia della struttura o delle attrezzature;
2. il danno non deve essere stato procurato dall'azione di un terzo o del danneggiato; deve sussistere un rapporto di causalità tra la struttura o le attrezzature ed il danno, senza alcuna altra interferenza;
3. il danno deve essere stato arrecato non "con la cosa" ma "dalla cosa".

Le dichiarazioni di esonero di responsabilità

Anche se frequentemente gli organizzatori di manifestazioni sportive fanno sottoscrivere ai partecipanti delle dichiarazioni di esonero da responsabilità per i danni che potrebbero verificarsi, dal punto di vista giuridico tali dichiarazioni sono del tutto inefficaci.

A conferma di quanto detto si ricorda che l'art. 1229 c.c. dispone la **nullità** delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché nei casi in cui il fatto del debitore o dei suoi collaboratori costituisca violazione derivante da norme di ordine pubblico. Ciò vale anche ai fini della responsabilità contrattuale.

Infine, l'art. 5 c.c. ordina il divieto di disporre del proprio corpo con atti che comportano una diminuzione permanente della propria integrità fisica.

In tali casi eventuali dichiarazioni di esonero di responsabilità non esimerebbero gli organizzatori da eventuali colpe.

La responsabilità per le sanzioni tributarie.

Ai fini dell'analisi della responsabilità per le sanzioni tributarie verso i rappresentanti legali, amministratori, membri del Consiglio Direttivo o dipendenti degli enti associativi bisogna precisare questi aspetti:

- il *principio della personalizzazione* (art. 2 c. 2 d. lgs. 472/97), in base al quale il soggetto che ha commesso la violazione è responsabile, sia esso amministratore, dipendente o rappresentante dell'ente senza personalità giuridica; nel caso di ente con personalità giuridica vige l'eccezione disposta dall'art. 7 d.l. n°. 269/2003, ovvero le sanzioni, in tali casi, sono a totale carico dell'ente.
- Il *limite della responsabilità*, in forza del quale è previsto un limite di € 51.645,69 per la sanzione irrogabile per effetto della violazione commessa da un soggetto diverso dal contribuente, che non abbia tratto diretto vantaggio.

Violazione senza dolo o colpa grave. Se la violazione è stata commessa senza dolo o colpa grave si può invocare l'art. 11, c. 6, d. lgs. n° 472/97 in base al quale l'associazione o l'ente possono assumere il debito dell'autore della violazione. In tal caso si consiglia apposita deliberazione assembleare in cui si stabilisce il trasferimento della eventuale sanzione dal patrimonio della persona fisica autrice della violazione a quello dell'ente o associazione.

3. LA NORMATIVA FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E LE PARTICOLARITÀ PER IL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

L'inquadramento fiscale

Il primo capoverso del 1° comma dell'art. 143 del Testo Unico sulle Imposte Dirette n. 917 del 1986 (TUIR) dispone che il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, diversi e di impresa ed è determinato in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR (art. da 1 a 71) che contiene le disposizioni per la determinazione del reddito delle Persone Fisiche, mentre l'aliquota cui assoggettare il reddito così determinato è, ai sensi dell'art.73, lett. c) del TUIR, quella sulle società e quindi ad aliquota fissa.

Nello specifico:

-Il reddito fondiario è determinato dai redditi percepiti per la titolarità di diritti reali su fabbricati e terreni.(rendite dominicali ed agrarie per i terreni,rendite catastali o, se maggiori, redditi percepiti per i fabbricati)

-Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi derivanti dall'impiego di capitali percepiti nell'anno.

-I redditi diversi sono costituiti da tutti i redditi percepiti che non rientrano tra i redditi fondiari, di capitale o di impresa così come elencati nell'art. 67 del TUIR.

-Il reddito di impresa è costituito dal reddito conseguito a seguito dell'esercizio di imprese commerciali.

La legislazione di favore

Tenuto conto del valore sociale e della particolarità delle associazioni non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (di impresa), il secondo capoverso del comma1) dell'art. 143 del TUIR non considera attività commerciale e quindi non considera ricavi di impresa le prestazioni di servizio non rientranti nell'art. 2195 del codice civile (n.d.r: attività industriali, intermedie nella circolazione di beni, di trasporto e ausiliare delle precedenti) rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Questo significa che in assenza di una organizzazione di impresa i servizi resi in conformità alle finalità istituzionali ed al costo sostenuto nei confronti del fornitore del servizio, senza quindi alcun sovrapprezzo nei confronti dei fruitori finali, non costituiscono materia imponibile.

Lo stesso articolo prevede inoltre la non imponibilità delle occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e dei contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento in regime di convenzione o di accreditamento per finalità sociali.

Da quanto sopra ne deriva che l'attività propriamente associativa esercitata secondo le finalità istituzionali con proventi da quote associative, con addebiti al costo dei servizi erogati, con risorse provenienti da occasionali raccolte pubbliche di fondi e da contributi convenzionati o da accreditamento da parte di amministrazioni pubbliche, non costituisce esercizio di attività di impresa commerciale e quindi non costituisce materia fiscalmente imponibile.

-Corrispettivi specifici tassabili

L'art. 148 al comma 1) del TUIR non considera attività commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, e che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito imponibile ad eccezione dei corrispettivi specifici incassati dai soci in funzione delle maggiori prestazioni erogate specificando che detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito o come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

Anche ai fini IVA detti corrispettivi specifici, a norma del 3° comma dell'art. 4 del DPR 633/72 sono soggetti all'imposta.

-Corrispettivi specifici non tassabili

In merito ai corrispettivi specifici però il combinato disposto dei commi 3) e 8) dell'art. 148 e del comma 4) e 7) dell'art. 4 del DPR 633/72 permette di non considerarli attività commerciale a condizione che negli statuti siano presenti le seguenti 6 disposizioni:

- a) divieto di distribuire utili, fondi, riserve, capitale o avanzi di gestione;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione avente fini analoghi o di pubblica utilità;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione e prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.;
- d) obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri di ammissione ed esclusione, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, e dei rendiconti;
- f) Intrasmissibilità della quota, tranne caso morte e non rivalutabilità della stessa.

-Prestazioni in ogni caso tassabili

L'art. 148 al comma 5) ai fini delle imposte dirette e l'art. 4 al comma 5) ai fini dell'IVA in ogni caso includono tra le attività commerciali e quindi costituenti materia imponibile le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le prestazioni alberghiere, di alloggio, e le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) pubblicità commerciale;

Detti corrispettivi vanno a costituire o implementare il reddito d'impresa.

I regimi contabili e fiscali per l'attività di impresa

Rispetto la norma generale dell'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria, i contribuenti il cui volume di affari è inferiore ad €.309.874,14 nel caso di prestazione di servizi ed ad €. 516.456,91 negli altri casi, possono accedere alla tenuta della contabilità semplificata.

Le associazioni ammesse alla contabilità semplificata hanno inoltre la possibilità di accedere a sistemi forfetari di determinazione del reddito con ulteriori semplificazioni contabili e precisamente:

- a) regime forfetario a scaglioni (art. 145 del Tuir) con aliquota del 15% sui ricavi sino ad €. 15.493,71 ed aliquota del 25% sui ricavi successivi sino al limite del regime di €. 309.874,14. nel caso di prestazione di servizi, mentre per le altre attività l'aliquota è per il primo scaglione sino ad €. 25.824,84 del 10% mentre per il secondo scaglione sino ad €. 516.456,90 è del 25%.
- b) regime forfetario ex legge n. 398/91 che prevede una base imponibile pari al 3% dei ricavi conseguiti a patto che gli stessi non superino i 250.000,00 euro.

In entrambi i sistemi non si tiene conto dei costi sostenuti.

La trattazione dei regimi fiscali ordinari e forfetari è analiticamente illustrata al successivo capitolo 4.

Rendiconto economico e finanziaria e Dichiarazione dei redditi

L'associazione dovrà includere nel rendiconto economico e finanziario separatamente:

- a) Le entrate e le uscite derivanti dalla gestione istituzionale.
- b) Le entrate e le uscite della gestione non istituzionale.

Ai fini della dichiarazione di redditi dovrà includere, se conseguiti, i seguenti redditi:

- a) Fondiari

- b) Di capitale
- c) Diversi
- d) Di impresa (in regime ordinario, semplificato o forfetario).

IRAP (Imposta sulle attività produttive)

Oltre l'imposta sulle società, gli Enti che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono soggetti all'imposta IRAP ai sensi degli artt.1, 3 e 10 lett. e) del D.Lgs. n. 446/97, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati ad essi, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative nonché per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Gli enti che svolgono anche attività commerciale determinano l'IRAP nei modi normali e quindi l'imposta si applica (art. 5 D.Lgs 15.12.1997 n. 446) sulla base imponibile determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti compresi gli ammortamenti ed esclusi gli interessi passivi, le spese per il personale dipendente, gli accantonamenti e le svalutazioni.

Sono ammessi inoltre in deduzione:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per i contratti di formazione e lavoro.

Limitatamente alla associazioni sportive sono inoltre ammessi i compensi, le indennità, i rimborsi ed i premi agli sportivi dilettanti di cui all'art. 67 comma 1, lett. m) del Testo Unico.

IVA (Imposta sul valore aggiunto)

Il 4° comma dell'art. 4 della legge istitutiva dell'IVA (Dpr 633/92) dispone (conformemente all'art. 143 del TUIR ai fini delle imposte dirette) che per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali e quindi esclude dall'applicazione dell'IVA l'attività istituzionale. Per attività istituzionale deve intendersi l'attività svolta in conformità alle finalità statutarie con provvista proveniente da quote sociali, raccolte occasionali pubbliche di fondi e da contributi da enti pubblici in regime di accreditamento o convenzione a fini sociali.

Nell'ambito della attività commerciale per l'esercizio della quale l'associazione deve dotarsi del codice IVA, l'art 74 quater del 633/72 dispone un regime forfetario per le associazioni che non abbiano raggiunto, nell'anno precedente, un volume d'affari da attività commerciale non superiore ad €. 25.822,84. Tale regime comporta l'applicazione dell'IVA sul fatturato attivo ed una detrazione forfetaria pari al 50% dell'IVA addebitata in sostituzione della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.

Per le associazione che hanno optato per l'applicazione della L. 16.12.1991 n. 398 (imponibile fiscale pari al 3% dei ricavi di natura commerciale, se gli stessi non superano la soglia di €. 250.000,00) interviene il comma 6) dell'art. 74 che dispone anch'esso una detraibilità forfetaria dall'IVA addebitata pari al 50 % dell'imposta addebitata con due eccezioni:

- 1) La detraibilità per le operazioni di sponsorizzazione è pari al 10%
- 2) La detraibilità per le operazioni di cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione telefonica è pari ad un terzo dell'IVA addebitata.

Altre agevolazioni a favore delle società sportive dilettantistiche

Società di capitali

L'art. 90 comma 1) della legge finanziaria per l'anno 2003 (Legge 27.12.2002 n. 289), comma 1, ha introdotto la possibilità di **costituire società di capitali**, purché senza scopo di lucro, ed estendere anche ad esse la possibilità di usufruire del regime agevolato della Legge n. 398/91 incluso l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e la tassazione forfetaria, purché rispettino i requisiti soggettivi e oggettivi di cui si parlerà più avanti.

Saranno comunque sempre soggette agli obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitali, non viene quindi meno l'obbligo di tenere i libri sociali e di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio che dovrà essere trasmesso al Registro delle imprese.

Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

Ancorché non perseguano fini di lucro mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. (art.73 TUIR)

In sostanza, non sono fiscalmente rilevanti i corrispettivi specifici, versati dagli associati (e da altri soggetti qualificati) in favore delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro. Per beneficiare della norma di favore anche le società dovranno adeguare le clausole statutarie con le menzioni indicate al c. 8 dell'art.148 del TUIR.

Compensi agli atleti ed ai collaboratori

Il comma 2) dell'art. 69 del TUIR statuisce che le indennità e rimborsi forfetari di spesa, i premi erogati nell'esercizio di attività sportive e le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale (rese da soggetti senza partita iva)

Resta naturalmente fermo l'obbligo di cui all'art. 51 della legge 27.12.2002 n. 289 l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni agli sportivi dilettanti, in particolare agli atleti, dirigenti, tecnici, tesserati presso le federazioni sportive, discipline associate e gli enti di promozione sportiva

Il comma 23 dell'art. 90 della legge 27.12.2002 n. 289 introduce la possibilità dei dipendenti pubblici di prestare la propria attività nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro purché a titolo gratuito, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Questi soggetti potranno percepire esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.(Indennità di trasferte, rimborsi forfetari di spese, etc.).

Ritenuta del 4% sui contributi riscossi

Il comma 4 dello stesso art. 90 prevede che i seguenti soggetti:

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

non sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto del 4%, disposta dall'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973 sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

E' utile sottolineare che la norma in oggetto prevede la facoltà per il Coni, le Federazioni sportive nazionali e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi in oggetto, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del D.P.R. 917/1986.

Rimangono soggetti a ritenuta:

- tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro da Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici e privati;
- i contributi erogati per lo svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle associazioni sportive dilettantistiche da Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici e privati.

Agevolazioni in tema di imposte indirette (registro, bollo, concessioni governative)

Il comma 5 dell'art. 90 della citata legge prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione connessi allo svolgimento dell'attività sportiva:

- delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- delle federazioni sportive;
- degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;

sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa anche nel caso in cui i beni apportati sconterebbero, a regime, l'imposta in misura proporzionale.

Il successivo comma 6 stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie, anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

L'esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive non menzionate direttamente nella norma.

Il successivo comma 7 prevede che gli atti ed i provvedimenti concernenti le Onlus e le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse di concessione governativa

Contributi da Imprese e Persone Fisiche

Il comma 8 dell'art. 90 della citata legge stabilisce che i corrispettivi in denaro o in natura erogati^[1] da esercenti attività di impresa si considerano, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante (mediante una specifica attività del beneficiario), fino ad un importo massimo annuo complessivamente non superiore a €. 200'000,00.

Inoltre introduce la possibilità di effettuare erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a l'500,00 euro, in favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, dando diritto ad una detrazione del 19%, a condizione che siano effettuate:

- tramite banca;
- tramite ufficio postale;
- tramite carte di credito, bancomat e assegni non trasferibili.

Condizione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali (Mod. EAS)

L'art 30 del decreto-legge 29.11.2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009 n. 2 al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR 633/72 (Legge IVA), l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Per poter quindi agevolarsi delle normative fiscali di favore, non basta averne i requisiti, è indispensabile, a pena di decadenza, comunicare a mezzo di una Dichiarazione (Mod EAS) a firma del legale rappresentante i superiori requisiti oltre ad altri dati previsti nel detto modello che è scaricabile dal sito internet dell'Agenzia unitamente alla circolare esplicativa ed alle istruzioni per la sua compilazione.

4. LA CONTABILITA'

1. Regimi contabili

Per quanto riguarda gli obblighi di contabilità delle associazioni sportive dilettantistiche è stato stabilito con l'art. 3 del D.Lgs. n. 460/1997 che, qualora svolgano attività commerciale, tali soggetti hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata, cioè devono separare la contabilità relativa all'attività d'impresa da quella riguardante l'attività istituzionale.

In relazione all'attività istituzionale, seppur non obbligate, avendo le associazioni obblighi di rendiconto nei confronti dei propri soci, è consigliabile che la gestione contabile venga effettuata attraverso la tenuta della contabilità ordinaria, capace di esprimere una rappresentazione sia economica che patrimoniale / finanziaria della gestione.

La contabilità separata si pone in essere, quindi, enucleando dalla contabilità generale dell'associazione che, come si è detto, non prevede particolari modalità ed obblighi, tutti i proventi e i costi relativi all'attività commerciale che vanno ad essere registrati nelle scritture contabili previste dalla disciplina tributaria (D.P.R. 600/73); l'associazione sportiva in possesso di contabilità separata, dichiarerà il reddito d'impresa scaturente dall'attività commerciale nel modello UNICO – Enti non commerciali.

La separazione delle due gestioni si può realizzare o istituendo appositi registri contabili separati oppure facendo distinte annotazioni sugli stessi registri.

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale possono usufruire di diversi regimi contabili:

- Regime forfetario ex lege 398/91
- Regime forfetario alternativo a scaglioni (art. 145 Tuir)
- Regime di contabilità semplificata
- Regime della contabilità ordinaria

1.1 Regime forfetario ex legge n. 398/91

Possono usufruire di tale regime i soggetti che hanno i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

- Requisiti soggettivi:
 - a) le associazioni sportive dilettantistiche e le società di capitali senza fini di lucro riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE e dagli enti di promozione sportiva;
 - b) le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco.
- Requisiti oggettivi:

esercizio dell'opzione e rispetto dei limiti dimensionali (proventi commerciali per un importo non superiore a € 250'000,00).

Esercizio dell'opzione.

L'opzione deve essere effettuata per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale nel quadro VO.

Per coloro che iniziano una nuova attività commerciale attraverso il comportamento concludente e presentando alla fine del periodo di imposta la scelta effettuata in dichiarazione, ciò vale anche per i contribuenti esentati dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

Inoltre tale opzione deve essere comunicata entro 30 giorni alla SIAE di competenza.

Limiti dimensionali.

Il limite massimo per potere usufruire della Legge 398/91 è di € 250'000,00 di proventi derivanti da attività commerciali. In caso di nuova costituzione, l'adesione può avvenire, in via presuntiva sul volume d'affari che si ipotizza di realizzare, attraverso la dichiarazione di inizio attività nella quale va indicato il volume d'affari previsto (inteso dalla data di inizio alla fine dell'esercizio in giorni). Questo valore proiettato su 365 gg. non deve superare il limite di 250'000,00 euro.

Nel caso in cui l'ente sportivo, superi il limite di 250.000 euro nel corso del periodo di imposta, gli effetti dell'opzione terminano a decorrere dal mese successivo.

Sono considerati proventi quelli di cui all'art. 85 e le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 (TUIR).

Mentre non concorrono alla determinazione della soglia dei 250.000 euro i seguenti introiti:

- i proventi che derivano da prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente e senza organizzazione specifica e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione
- le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR che ai fini della determinazione del reddito sono tassate separatamente.
- i proventi derivanti da cessioni di beni strumentali;
- i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi derivanti dalle raccolte fondi
- i proventi derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.
- le indennità di promozione e di preparazione
- le sopravvenienze derivanti da attività istituzionali
- le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni destinate prevalentemente agli associati
- i ricavi derivanti da attività svolte a fronte di corrispettivi specifici purchè diretti agli associati

Sono considerati proventi non imponibili e pertanto esclusi dalla base imponibile per il calcolo dell'IRES e dell'IRAP i proventi commerciali conseguiti saltuariamente ed occasionalmente nello svolgimento dell'attività commerciale connessa agli scopi istituzionali dell'associazione o attraverso l'attività di raccolta fondi.

La superiore esclusione può avvenire per un importo non superiore ai 51.645,69 euro per ogni periodo di imposta e per un massimo di due eventi nell'arco del periodo di imposta di riferimento.

I proventi eccedenti di due limiti sopraesposti concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Tali proventi non commerciali non concorrono alla determinazione del plafond dei proventi fissato dalla legge 398/1991.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, le associazioni sportive che optano per il regime ex lege 398/91 hanno diverse agevolazioni.

Adempimenti contabili ed agevolazioni.

- obbligo di emettere fattura solo per le prestazioni di pubblicità, sponsorizzazioni e per le cessioni di diritti televisivi e di trasmissione radiofonica;
- obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita;
- obbligo di annotare i corrispettivi e i proventi commerciali, una volta al mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (cd. Registro Iva minori), opportunamente integrato e messo in uso per anno solare;
- annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
- obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP, determinando la base imponibile in maniera forfetaria;
- esonero dalla dichiarazione annuale Iva, la cui liquidazione viene effettuata trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) versando forfetariamente, mediante Mod. F24, l'Iva incassata nel seguente modo: a) il 50% dell'Iva incassata su tutti i corrispettivi e proventi commerciali di qualsiasi natura ivi compresi quelli pubblicitari; b) il 90% dell'Iva incassata sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; c) i 2/3 dell'Iva incassata sulle fatture emesse per le cessioni dei diritti televisivi e di trasmissione radiofonica. L'Iva risultante a debito viene versata senza maggiorazione dell'1%
- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti.

1.2 Regime forfetario alternativo a scaglioni (art. 145 Tuir)

Accanto al sistema contabile previsto dalla legge n. 398/1991, esistono altre forme di determinazione forfetaria della base imponibile. Per gli enti non commerciali, nel 1998, è stato infatti introdotto un nuovo regime. Questo sistema può essere preso in considerazione da quegli enti non commerciali, comprese le associazioni, ammessi alla “contabilità semplificata”. Optando per questa modalità, anche in questo caso ci si può avvalere di una tassazione forfetaria, ma solo per l’imposta sulle società e non per l’IVA. La soglia massima per l’adozione di questo regime contabile è differenziata in base all’attività esercitata ed è pari a:

- 309'874,14 euro per servizi,
- 516'456,90 euro per tutte le altre attività.

Ai fini dell’imposta sul reddito, sui ricavi si applicano i seguenti coefficienti forfetari:

a) servizi:

Ricavi	Coefficiente
fino a 15'493,71	15
da 15'493,72 a 309'874,14	25

b) tutte le altre attività:

Ricavi	Coefficiente
fino a 25'822,84	10
da 25'822,85 a 516'456,90	15

Alla base imponibile così determinata devono essere aggiunte:

- le plusvalenze patrimoniali;
- le sopravvenienze attive;
- i proventi finanziari (dividendi e interessi);
- i proventi immobiliari.

Se l’associazione fornisce servizi ed esercita altre attività, devono essere applicati i coefficienti di quella prevalente. Qualora non vengano effettuate registrazioni contabili separate, dev’essere considerata prevalente l’attività di servizi.

Il regime forfetario è prorogato di anno in anno, qualora non vengano superati i limiti massimi citati in precedenza, nel qual caso non è più possibile avvalersi di questa modalità già per l’anno in questione. La scelta di tale sistema è vincolante per tre anni. A differenza del regime contabile di cui alla legge n. 398/1991, il computo dell’IVA avviene con modalità ordinarie, ferme restando anche tutte le disposizioni formali.

Riepilogando, le principali caratteristiche che distinguono il sistema alternativo da quello previsto dalla legge n. 398/1991 sono:

- il regime alternativo non esenta dagli obblighi contabili;
- le soglie massime sono più elevate;
- nella maggior parte dei casi non è così conveniente, poiché la deduzione forfetaria per l’imposta sulle società è sempre inferiore;
- l’IVA viene computata secondo modalità ordinarie (sistema analitico), con possibilità di tenere conto di eventuali investimenti per l’ambito commerciale;
- adottando questo sistema, anche l’imposta sulle attività produttive (3,75%) è calcolata su un imponibile più elevato.

Gli adempimenti cui devono sottostare tali soggetti sono semplificati e più precisamente :

- non hanno alcun obbligo di fatturazione;

- devono annotare le operazioni attive effettuate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo nei registri previsti ai fini Iva oppure nel prospetto approvato dal Ministro delle Finanze con D.M. 11 Febbraio 1997, entro la stessa data e con le stesse modalità i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini I.V.A.;
- devono annotare l'importo complessivo delle operazioni passive soggette ad I.V.A., indicando la relativa imposta, nel registro acquisti o nel prospetto di cui sopra entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali;
- ai fini reddituali l'ente deve conservare la documentazione dei costi di cui si intende effettuare la deduzione (art. 22 D.P.R. n. 600/73).

Il presente regime è facoltativo, quindi gli enti che rispettino i requisiti suddetti possono senza alcuna comunicazione usufruirne.

Un ulteriore adempimento riguarda le Onlus che per due anni consecutivi conseguono proventi superiori a €. 1'032'913,80: in questa ipotesi, a partire già dal secondo periodo in cui avviene il superamento, si dovrà allegare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da almeno un revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Pertanto le associazioni Onlus che raggiungono queste dimensioni devono nominare i revisori.

1.3 Regime di contabilità semplificata

Possono usufruire del regime di contabilità semplificata le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali non superiori a €. 400'000,00 euro, se svolgono attività di prestazione di servizi oppure non superiori a €. 700'000,00 euro, se svolgono attività di altro tipo. (I nuovi limiti decorrono dal 2010 per il regime contabile 2011 Legge 106/2011).

Il regime di contabilità semplificata consiste nella registrazione dei soli eventi amministrativi che generano valori economici nel rispetto della competenza economica dell'esercizio di riferimento. Il reddito tassabile viene determinato sottraendo dai ricavi (calcolati per competenza economica e non sulla base delle registrazioni IVA) i costi realmente sostenuti e ammessi dalla normativa fiscale. Alcuni tra i costi deducibili più importanti sono: consumi e utenze; quote d'ammortamento; costo personale dipendente e relativi oneri previdenziali; spese amministrative, interessi passivi.

L'associazione sportiva dilettantistica che gestisce l'attività d'impresa con una contabilità semplificata deve tenere obbligatoriamente i registri previsti dalla normativa Iva, sui quali registrare tutte le operazioni economiche e tutte le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di fine periodo (ratei, risconti, plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti dei beni materiali e immateriali). Pur rispettando i limiti per la contabilità semplificata è possibile optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

1.4 Regime della contabilità ordinaria

Il regime di contabilità ordinaria è più complesso di quello di contabilità semplificata e comporta un numero maggiore di adempimenti contabili.

Infatti le associazioni che adottano questo regime contabile, per l'attività commerciale, devono tenere i seguenti registri: libro giornale, libro degli inventari, registri Iva obbligatori, eventuale registro dei beni ammortizzabili, e le scritture ausiliarie.

Inoltre, per l'attività commerciale posta in essere, le associazioni in contabilità ordinaria sono tenute alla redazione del bilancio e dell'inventario.

Per effetto del D.P.R. n.435/2001, le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono l'attività commerciale in contabilità ordinaria possono non tenere i registri prescritti ai fini Iva e il registro dei beni ammortizzabili ed effettuare le annotazioni relative a questi registri nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina Iva.

Libro “prima nota cassa”

			<i>DARE</i>	<i>AVERE</i>	<i>DARE</i>	<i>AVERE</i>
<i>data reg.</i>	<i>Denominazione e DESCRIZIONE</i>	<i>n° e data doc.</i>	<i>CASSA</i>		<i>BANCA</i>	
			<i>ENTRATE (A)</i>	<i>USCITE (B)</i>	<i>ENTRATE (A)</i>	<i>USCITE (B)</i>
<i>SALDO AL _____</i>						
TOTALI PAGINA (da riportare alla pagina seguente)						
Saldo			(A - B)		(A - B)	

5. I BILANCI DEGLI ENTI NO PROFIT

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Obiettivi del documento

Il presente documento intende dettare linee guida generali per la redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit.

Infatti, è sempre più avvertita la necessità di redigere modelli di bilancio specifici e con struttura uniforme per il settore no profit, che consentano di fornire a tutti i terzi interessati le informazioni circa l'attività delle particolari gestioni non lucrative di tali soggetti.

Tale esigenza riguarda, innanzitutto, il bilancio di esercizio, il quale dà conto annualmente della situazione patrimoniale e finanziaria, con lo “**Stato Patrimoniale**” e delle risultanze della gestione dell'esercizio, attraverso il “**Rendiconto Gestionale**”.

Gli enti no profit, contraggono debiti o crediti, acquistano beni ad utilizzo pluriennale, sviluppano tante operazioni amministrative che devono essere rappresentate attraverso il metodo della partita doppia, con relativa redazione di un bilancio o rendiconto finale sia in termini economici (spese e proventi) che sia finanziari (attività e passività) con evidenziazione del risultato finale di gestione (avanzo, disavanzo di gestione). La redazione del bilancio in termini meramente economici (consuntivo a sole entrate e uscite), peggio se solo di cassa, non consente di evidenziare ai soci la reale situazione economico-finanziaria dell'ente (ad esempio nulla dice in merito alla situazione debitoria/creditoria o alla ricchezza in termini di beni materiali, o alla consistenza della liquidità di cassa, banca, titoli, ecc.) Ne consegue che il bilancio non è corretto né trasparente e ciò può essere contestato sia ai fini civilistici (contenzioso con i soci), sia ai fini fiscali (contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria). Altro aspetto di importanza determinante, in materia di contabilità istituzionale, è che le operazioni economico-finanziarie e le corrispondenti registrazioni contabili devono avere riscontro in un'adeguata documentazione cartacea che comprovi la natura delle medesime.

Con il presente documento si vogliono anche fornire indicazioni generali sui criteri di valutazione.

Infatti, gli enti hanno l'esigenza di precisi e uniformi criteri di valutazione delle poste di bilancio, sia per la comparazione dei dati nel tempo, che anche ai fini della revisione di bilancio che va diffondendosi fra i grandi enti e per taluni ambiti operativi (formazione e ONG). Connesso al tema della trasparenza è quello della correttezza nelle procedure di governo delle organizzazioni: la corretta informazione deve accompagnarsi ad una corretta governance dell'ente che dovrà formare oggetto di informativa negli allegati di bilancio.

L'anno 2011, peraltro, coincide con un importante evento per il terzo settore. Viene infatti pubblicato il primo principio contabile per gli enti non profit, redatto dal tavolo tecnico tra commercialisti, Agenzia per le Onlus (ora denominata Agenzia per il Terzo settore) e OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Il Principio Contabile si applicherà a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011, anche se commercialisti, Agenzia per Terzo Settore e OIC ne raccomandano un'applicazione anticipata.

Il documento, riscrive l'insieme di norme di carattere generale che governano la redazione del bilancio. Il Principio è, infatti, il primo di una serie che il tavolo tecnico ha intenzione di emanare. I prossimi saranno dedicati alla contabilizzazione di specifiche operazioni o poste, come liberalità e immobilizzazioni.

Nella premessa al nuovo Principio Contabile, viene affermato che "il sistema informativo-contabile acquisisce per gli enti no profit (Enp) un ruolo fondamentale, poiché garantisce a coloro che supportano l'attività aziendale, che le risorse messe a disposizione siano destinate al perseguimento dello scopo istituzionale e contestualmente siano gestite in modo corretto. Il bilancio, inteso come insieme di prospetti contabili quantitativi e qualitativi dell'Enp finalizzati a fornire una rappresentazione della posizione finanziario-patrimoniale e il risultato economico del periodo, rappresenta il principale strumento con il quale l'organizzazione può soddisfare le esigenze conoscitive dei propri stakeholder. La mancanza di precisi riferimenti normativi in materia

contabile rischia, tuttavia, di rendere la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato della gestione economica non comprensibili ai lettori esterni del bilancio. Il Tavolo tecnico si propone in tal modo di contribuire allo sviluppo del cosiddetto “Terzo settore” mediante la predisposizione di principi contabili generalmente accettati che siano capaci di conferire ai documenti economico-finanziari di sintesi degli Enp un valore informativo e comunicativo ancora superiore a quello già oggi attribuito. I Principi contabili non si occupano di definire gli schemi di bilancio, già predisposti dall’Agenzia per le Onlus con l’Atto di indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti no profit”.

Con il via libera definitivo al primo **Principio contabile per gli enti no profit**, non sarà più possibile disattendere tali indicazioni e peggio ancora improvvisare sistemi di bilancio non rispondenti a tali dettati e richiami.

In termini applicativi, è opportuno evidenziare che i Principi contabili rappresentano disposizioni tecniche gerarchicamente sotto-ordinate rispetto alle norme di legge.

Gli Enp tenuti all’adozione di specifiche norme giuridiche per la redazione del bilancio possono applicare i Principi contabili per gli enti no profit solo qualora questi siano compatibili con le pertinenti disposizioni legislative.

1.2 I soggetti interessati L’espressione “enti no profit” riassume sinteticamente numerosi tipi di soggetti che svolgono, con diversa forma giuridica, attività caratterizzate da rilevanza ideale e sociale, senza finalità di lucro. In Italia, la realtà degli enti no profit appare complessa, in quanto caratterizzata da una varietà di soggetti giuridici, oltre che di campo di attività, che rende difficilmente inquadrabile e classificabile il settore. A livello giuridico, rientrano tra gli enti no profit diversi soggetti individuati dal codice civile o da leggi speciali. Dal punto di vista tributario, invece, rilevano la categoria degli “enti non commerciali”, identificata dall’art. 73 (comma 1 lettera c e commi 2 e seguenti) e dall’art. 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), e quella delle Onlus, introdotta dal D.Lgs. 460/1997, che costituisce un “contenitore” fiscale nel quale entrano o possono entrare vari soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto legislativo. A livello giuridico, rientrano tra gli Enp i seguenti soggetti:

1. Associazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.);
2. Fondazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.);
3. Associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. del c.c.);
4. Comitati (artt. 39 ss. del c.c.);
5. fondazioni e associazioni bancarie (D.Lgs. 20.11.90, n.356, e L. 23.12.98, n.461; D.Lgs. 17.05.1999, n. 153);
6. Organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n. 266);
7. Cooperative sociali (L. 08.11.1991, n. 381);
8. Associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398);
9. ONG (Organizzazioni Non Governative) (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49);
10. Enti di promozione sociale (art. 3, comma 6, L. 25.08.1991, n. 287);
11. Associazioni di promozione sociale (L. 07.12.2000, n. 383);
12. Enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n. 367);
13. Società di mutuo soccorso (L. 15.04.1886 n. 3818);
14. Centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845);
15. Istituti di patronato (L. 30.3.2001 n. 152, L. 27.3.1980, n. 112, DPR 22.12.1986, n. 1017);
16. ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – D.Lgs. 4.12.1997 n. 460).
17. Imprese sociali (D.Lgs. 24.03.2006, n. 155, e decreti ministeriali del 24 gennaio 2008).

Un’altra suddivisione possibile è quella basata sull’attività svolta. Si possono in proposito individuare le seguenti aree di attività che generalmente caratterizzano le gestioni (e le risultanze) degli enti: - Assistenza - Sanità - Cultura - Sport dilettantistico - Ricerca - Formazione - Educazione - Scuola - Tutela beni artistici - Tutela beni ambientali - Cooperazione internazionale - ecc.

Oltre al perseguimento di finalità di natura ideale, gli enti no profit generalmente si caratterizzano, tra l'altro, per le seguenti caratteristiche gestionali:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente;
- presenza di proventi di significativo ammontare generati da finanziatori che non si attendono di ricevere controprestazioni (rimborsi o benefici) proporzionati al valore delle risorse erogate;
- devoluzione del patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- assenza di interessi proprietari che possano essere ceduti, riscattati o che comportino il diritto ad una distribuzione delle risorse liberate in sede di eventuale liquidazione dell'istituto.

1.3. Contenuto del bilancio di esercizio

Le categorie così sommariamente descritte e indicate individuano i soggetti ai quali si propone di redigere il bilancio di esercizio qui presentato. Nel formulare la proposta degli schemi di bilancio, si è assunto come punto di partenza il “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, elaborato nel 2001 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, rispetto al quale sono state apportate modifiche ed integrazioni apparse opportune anche in base all'esperienza di applicazione di questi anni.

Il presente documento ha quindi l'intento di dare uno schema base per essere utilizzato da tutte le associazioni nei diversi campi dove operano (assistenza, sanità, arte, cultura, istruzione, formazione, culto, ricerca, ambiente, sport, tutela dei diritti civili e così via), e consentire di rendere i bilanci tra loro confrontabili, con principi comuni di redazione.

La forma base potrà essere ampliata nei singoli conti e sottoconti, in funzione delle caratteristiche dell'ente.

Sono inoltre stati espressamente esclusi dalla raccomandazione alcuni enti non commerciali quali le cooperative, i partiti politici, le fondazioni bancarie e gli enti lirici in quanto devono redigere il bilancio secondo schemi obbligatori individuati da precise disposizioni normative. Sono escluse inoltre da queste raccomandazioni anche le Federazioni Sportive, in quanto queste pur essendo oggi associazioni con personalità giuridica di diritto privato (Dlgs 242/99), utilizzano lo schema di Bilancio predisposto dal Coni, organo di controllo di tutte le federazioni.

I documenti di bilancio, che saranno successivamente illustrati, sono:

- 1) Stato Patrimoniale
- 2) Rendiconto gestionale
- 3) Nota integrativa
- 4) Relazione di missione

I quattro documenti sopra elencati costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio.

A questo proposito ci viene ancora una volta in aiuto il primo Principio Contabile OIC per gli ENP, che così recita: I bilanci degli Enp dovrebbero, anche laddove non siano presenti norme cogenti, essere redatti secondo il principio della competenza economica. I bilanci redatti per competenza economica risultano i più adatti a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell'ente, con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella economica. E' tuttavia consentito agli Enp di minori dimensioni, contraddistinti da strutture amministrative normalmente esigue, di redigere il bilancio secondo il principio di cassa. Si raccomanda, in ogni caso, anche gli Enp di minori dimensioni di redigere il proprio bilancio in base alla competenza economica ogniqualvolta questo sia possibile sotto il profilo delle risorse e rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente. Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto della gestione dell'esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione economica.

I soggetti con proventi e ricavi annui inferiori a 250'000,00 Euro potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un rendiconto finanziario predisposto secondo

criteri di cassa cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale).

Gli enti no profit retti in forma societaria (cooperative sociali ed imprese sociali in forma societaria), i quali devono redigere gli schemi di bilancio previsti dal codice civile per la loro forma giuridica, potranno riclassificare i dati secondo gli schemi previsti dal presente documento. Per i bilanci degli enti vale il principio della continuità di applicazione dei modelli e dei criteri al fine di renderli confrontabili. I criteri di valutazione, per la redazione del bilancio di esercizio, non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione, sono consentite in casi eccezionali e dovranno essere adeguatamente motivate e spiegate in Nota Integrativa, indicando anche l'eventuale influenza che ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio.

2 SCHEMI DI BILANCIO

2.1 Lo Stato Patrimoniale

Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti no profit va redatto secondo quanto previsto per le società dall'art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti no profit. In particolare, nello schema proposto si rilevano le seguenti significative differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali:

- sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di autogoverno degli enti no profit non possono esistere; sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare, con riferimento agli enti associativi;
- con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare:
 - il fondo di dotazione iniziale; - il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle riserve statutarie libere;
 - il patrimonio vincolato che è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli Organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate.

Sono, inoltre, indicati i conti d'ordine relativi agli impegni, alle garanzie e ai beni di terzi o presso terzi. Nello schema di Stato Patrimoniale proposto non si ritiene di separare il patrimonio dedicato all'attività istituzionale, rispetto a quello dedicato all'attività accessoria.

Si propone, quindi, lo schema di Stato Patrimoniale riportato in Appendice che non si discosta significativamente da quello previsto dal codice civile per le società. Si osserva che lo schema può essere utilizzato dagli enti solo per le voci che interessano, in quanto movimentate nel periodo. Inoltre possono essere anche modificate, raggruppate o aggiunte ulteriori voci se necessario, dandone rilievo nella Nota integrativa. In ogni caso, **occorre conservare le macro classi**.

Stato Patrimoniale

ATTIVO	Dati in euro Anno t	Dati in euro Anno t-1
A) Quote associative ancora da versare	_____	_____
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	_____	_____
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	_____	_____
3) spese manutenzioni da ammortizzare	_____	_____
4) oneri pluriennali	_____	_____
5) Altre	_____	_____
Totale	_____	_____
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	_____	_____
2) impianti e attrezzature	_____	_____
3) altri beni	_____	_____
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	_____	_____
5)	_____	_____
Totale	_____	_____
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	_____	_____
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	_____	_____
3) altri titoli	_____	_____
Totale	_____	_____
Totale immobilizzazioni (B)	_____	_____
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	_____	_____
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	_____	_____
3) lavori in corso su ordinazione	_____	_____
4) prodotti finiti e merci	_____	_____
5) acconti	_____	_____
Totale	_____	_____
II - Crediti:		
1) verso clienti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
2) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
Totale	_____	_____
III – Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni	_____	_____
2) altri titoli	_____	_____
Totale	_____	_____
IV – Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	_____	_____
2) assegni	_____	_____

3) denaro e valori in cassa	_____	_____
Totale	_____	_____
Totale attivo circolante(C)	_____	_____
D) Ratei e risconti	_____	_____
Totale attivo	_____	_____

PASSIVO	Dati in euro Anno t	Dati in euro Anno t-1
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	_____	_____
II Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	_____	_____
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	_____	_____
3) fondi vincolati destinati da terzi	_____	_____
III - Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso	_____	_____
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	_____	_____
Totale	_____	_____
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	_____	_____
2) altri	_____	_____
Totale	_____	_____
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	_____	_____
D) Debiti		
1) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
2) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio succ.	_____	_____
3) acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
4) debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio succ.	_____	_____
5) debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale i cui esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
7) altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	_____	_____
Totale	_____	_____
E) Ratei e risconti	_____	_____
Totale passivo	_____	_____
 CONTI D'ORDINE		
➤ relativi agli impegni	_____	_____
➤ relativi a garanzie e altri rischi in corso	_____	_____
➤ relativi ai beni di terzi presso l'ente	_____	_____
➤ relativi a beni propri presso terzi	_____	_____

Stato Patrimoniale per Macroclassi

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Dati in euro Anno t	Dati in euro Anno t-1
A) Crediti verso associati per versamento quote	_____	_____
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:	_____	_____
II - Immobilizzazioni materiali:	_____	_____
III - Immobilizzazioni finanziarie	_____	_____
Totale immobilizzazioni (B)	_____	_____
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:	_____	_____
II - Crediti:	_____	_____
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	_____	_____
IV - Disponibilità liquide	_____	_____
Totale attivo circolante (C)	_____	_____
D) Ratei e risconti	_____	_____
Totale attivo	_____	_____

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Dati in euro Anno t	Dati in euro Anno t-1
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	_____	_____
II - Patrimonio vincolato	_____	_____
III - Patrimonio libero	_____	_____
Totale A)	_____	_____
B) Fondi per rischi ed oneri	_____	_____
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	_____	_____
D) Debiti	_____	_____
E) Ratei e risconti	_____	_____
Totale passivo	_____	_____

CONTI D'ORDINE

➤ relativi agli impegni	_____	_____
➤ relativi a garanzie e altri rischi in corso	_____	_____
➤ relativi ai beni di terzi presso l'ente	_____	_____
➤ relativi a beni propri presso terzi	_____	_____

2.2. Il Rendiconto Gestionale

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura l'andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio. Per le imprese commerciali il risultato economico di sintesi della gestione è rappresentato mediante la redazione del Conto Economico. Tale traslazione logica non può, invece, essere operata meccanicamente per gli enti no profit, per i quali risulta più indicata la denominazione di Rendiconto Gestionale, così come avviene per le istituzioni no profit anglosassoni, che denominano tale documento "statement of activities".

Infatti gli enti no profit non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato capitalistico, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno strumentalmente rispetto ad altri fini. Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione) da un lato, ed i ricavi (che si possono definire tali solo se si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall'altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell'impresa. Considerate le diverse ragioni che generano i componenti positivi del risultato gestionale, nello schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, dai proventi che non derivano da rapporti di scambio. Occorre ricordare che comunque anche i ricavi, frutto di scambi di mercato, spesso non sono determinati in funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l'ente no profit. Di conseguenza, l'attività di rendicontazione negli enti no profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'ente nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali". Le aree gestionali degli enti no profit corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue:

- **attività tipica o di istituto.** Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'ente no profit seguendo le indicazioni previste dallo statuto;
- **attività promozionale e di raccolta fondi.** Si tratta di attività svolte dall'ente nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- **attività accessoria.** Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente no profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
- **attività di gestione finanziaria e patrimoniale.** Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale;
- **attività di supporto generale.** Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità.

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente. Se vi sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione, queste sono inserite nella nota integrativa per garantire la completezza dell'informazione. Quando l'ente no profit prevede, nel proprio assetto istituzionale, la presenza di soci, associati od aderenti, le transazioni con i soci sono rilevate separatamente da quelle con i non soci.

Nel presente documento sono stati previsti due schemi di Rendiconto Gestionale: uno schema di rendiconto semplificato di pura cassa per gli enti minori, ed uno schema di Rendiconto Gestionale di competenza per gli enti che superano la soglia di 250'000,00 euro di ricavi/proventi annui. Per questi ultimi, allo scopo di dare opportune informazioni circa l'aspetto economico della gestione, è stato prescelto il Rendiconto Gestionale a proventi, ricavi ed oneri, che permette un'informazione

più efficace sulla provenienza e sull'utilizzo delle risorse. La descrizione delle aree tiene conto delle caratteristiche gestionali degli enti. Si propone uno schema di Rendiconto Gestionale avente le seguenti caratteristiche:

- rappresentazione dei valori a sezioni contrapposte preferita rispetto a quella scalare. Tale scelta deve essere valutata nei suoi aspetti positivi (immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi) e nei suoi limiti (impossibilità di evidenziare i risultati intermedi, che, se significativi, possono comunque essere indicati in nota integrativa o in appositi prospetti allegati);
- classificazione dei proventi in base alla loro origine (ad esempio, da contributi su progetti, da contratti con enti pubblici, da raccolta fondi ecc.);
- classificazione degli oneri ripartiti per aree gestionali. Ad esempio il costo del personale non è indicato nel valore complessivo - che peraltro può essere rappresentato nel conto economico gestionale o nella nota integrativa - ma viene ripartito in relazione alle aree gestionali (attività tipiche, attività accessorie, supporto generale).

Si fa inoltre presente che la suddivisione degli oneri e proventi tra diverse aree gestionali può comportare difficoltà nella ripartizione dei componenti economici "comuni" a più aree gestionali (es.: costo del personale, costi per servizi, costi per ammortamenti, costi per affitti, ecc.). Operativamente, si ritiene che non vi siano problemi a scomporre i costi comuni nelle diverse aree gestionali e ad indicare nella nota integrativa le metodologie adottate, per gli enti dotati di contabilità analitica o di un'adeguata struttura amministrativa. Nel caso di enti che non dispongono di una contabilità analitica, e qualora vi siano costi comuni significativi, può essere utile allegare al bilancio di esercizio una tabella che espliciti il criterio di ripartizione degli oneri.

Rendiconto Gestionale

ONERI	Anno T	Anno T-1	PROVENTI E RICAVI	Anno T	Anno T-1
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti			1.1) Da contributi su progetti		
1.2) Servizi			1.2) Da contratti con enti pubblici		
1.3) Godimento beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
1.4) Personale			1.4) Da non soci		
1.5) Ammortamenti			1.5) Altri proventi e ricavi		
1.6) Oneri diversi di gestione			1.6)		
1.7)					
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta 1			2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2			2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3			2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.4) Altri		
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi ricavi attività accessorie		
3.1) Acquisti			3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie		
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento beni di terzi			3.3) Da soci ed associati		
3.4) Personale			3.4) Da non soci		
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri proventi e ricavi		
3.6) Oneri diversi di gestione			3.6)...		
3.7)...					
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari			4.1) Da rapporti bancari		
4.2) Su prestiti			4.2) Da altri investimenti finanziari		
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali		
4.5) Oneri straordinari			4.5) Proventi Straordinari		
5) Oneri di supporto generale					
5.1) Acquisti					
5.2) Servizi					
5.3) Godimento beni di terzi					
5.4) Personale					
5.5) Ammortamenti					
5.6) Altri oneri					
5.7)...					
Risultato gestionale positivo			Risultato gestionale negativo		

2.3. Conto Economico Gestionale

Gli enti che svolgono una rilevante attività produttiva tipica (gestioni ospedaliere, assistenziali, scolastiche, di ricerca, ecc.), possono predisporre ad integrazione del Rendiconto Gestionale, per tale attività economica rilevante, un Conto Economico in forma scalare secondo lo schema di cui all'art. 2425 C.C. atto a rappresentare i costi e i ricavi di tale attività produttiva. In tal modo, si possono apprezzare più incisivamente l'aspetto economico della gestione ed i risultati intermedi. Le risultanze di detto conto confluiranno nel Rendiconto Gestionale a sezioni contrapposte, nell'area gestionale delle attività tipiche. Apposito Conto Economico Gestionale separato potrà essere redatto anche da quegli enti che svolgono attività produttive strumentali (gestioni immobiliari rilevanti, attività di impresa strumentale), ai fini di una maggiore chiarezza dell'informazione.

2.4. Semplificazione per gli enti minori: Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale.

I soggetti con ricavi e proventi inferiori a 250'000,00 Euro annui potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto: il Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale, il cui schema è stato riportato in appendice. Il Rendiconto è suddiviso in due sezioni: - sezione A, Incassi e Pagamenti; - sezione B, Situazione Attività e Passività. La sezione A (incassi e i pagamenti) riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. I valori sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente e sono distinti a seconda che siano relativi alla "gestione corrente" o alla "gestione in conto capitale". Per facilitare la collocazione dei valori nel prospetto si sono individuate le principali voci componenti. Tale classificazione è da considerarsi indicativa: gli enti minori potranno quindi suddividere le proprie voci di entrata e di spesa nelle modalità più adeguate alla propria attività ed alle eventuali disposizioni legislative che ne regolano il bilancio, ferma restando la distinzione generale tra le aree di entrata e di spesa contraddistinta dalle sigle A1, A2, A4, A5. Gli incassi e i pagamenti della "gestione corrente" sono quelli che si realizzano in modo definitivo nel corso dell'esercizio, mentre quelli riferibili alla "gestione in conto capitale" conseguono a variazioni di natura patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti, nell'accensione e nel rimborso dei prestiti. Le variazioni monetarie riconducibili alla gestione in conto capitale influenzano, nella sezione B del prospetto, i correlati valori delle Attività e delle Passività. Il sub-totale degli incassi della gestione corrente (A1) può essere confrontato con quello dei pagamenti (A4) per evidenziare le condizioni di equilibrio, o meno, nel reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale monetario; mentre il totale degli incassi (A3), meno il totale dei pagamenti (A6) dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi iniziali" (A7), fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno" (A8) che dovranno coincidere, o essere riconciliati, con le risultanze dei saldi dei conti accesi alle liquidità, tesoreria (o cassa), più i vari conti correnti (bancari e postali). La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l'attivo e il passivo dell'ente non profit, senza un vincolo di quadratura; a tal fine non sono evidenziati i totali delle attività e delle passività.

Le Attività sono suddivise in tre categorie : B1- Fondi liquidi, che rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali, come risultano dalla contabilità al termine dell'esercizio; il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A, "fondi liquidi a fine anno"; B2- Attività monetarie e finanziarie , che individuano i crediti (ad es. derivanti da attività istituzionale ed accessoria) e gli eventuali investimenti in titoli delle disponibilità liquide; B3- Attività detenute per la gestione dell'ente , che raccolgono i beni ad utilizzo pluriennale, oltre che le eventuali rimanenze di magazzino di proprietà dell'ente non profit: tali beni possono essere semplicemente elencati o anche, a discrezione dell'ente, valorizzati, scegliendo liberamente ma in modo omogeneo per tutti i beni tra il costo e il valore corrente. E' ammessa un'esposizione di sintesi delle principali voci con la conservazione del dettaglio fra i documenti amministrativi.

Le Passività (B4) espongono i debiti dell'ente non profit con l'indicazione dell'ammontare dovuto ed, eventualmente, della scadenza; anche per i debiti, se occorre un maggior livello di dettaglio, si procederà con un documento amministrativo specifico.

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

Periodo amministrativo

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	T	T1
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Attività accessorie		
Incassi straordinari		
Dotazione		
Altri incassi		
sub totale		
A2 INCASSI IN C/CAPITALE		
Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
sub totale		
A3 TOTALE INCASSI		
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
Attività promozionali e di raccolta fondi		
Attività accessorie		
Attività di supporto generale		
Pagamenti straordinari		
Altri pagamenti		
sub totale		
A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE		
Investimenti		
Rimborso prestiti		
sub totale		
A6 TOTALE PAGAMENTI		
DIFFERENZA INCASSI PAGAMENTI		
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI		
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO		

Periodo amministrativo

.....

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie	Dettagli	Euro
B1 FONDI LIQUIDI		
	Totale fondi liquidi	
	Concordanza con il totale sezione A8	
B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE		

Categorie	Dettagli	Costo (optional)	Valore corrente (optional)
B3 ATTIVITÀ DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE			

Categorie	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza (optional)
B4 PASSIVITÀ			

2.5. Semplificazione per gli enti minori: Rendiconto Entrate Uscite.

Le organizzazioni no profit che hanno meno di 100'000,00 euro di proventi annui possono utilizzare uno schema di bilancio semplificato. Per queste aziende è prevista una rilevazione e rappresentazione con un criterio di “pura cassa” utilizzando lo stesso criterio di classificazione per aree gestionali e procedendo alla esposizione ordinata delle entrate e delle uscite (con segno negativo) del periodo.

Occorre ricordare che il riferimento a parametri di tipo quantitativo che possono orientare la scelta del tipo di contabilità è presente in due documenti:

- quello emanato nel 2001, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sotto forma di raccomandazione e intitolato “*Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende no profit*” con le integrazioni successivamente avvenute.

- quello emanato nel maggio del 2008 dall’Agenzia per le Onlus (ora Terzo Settore) e denominato “*Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit*”.

Nel primo viene operata una distinzione tra aziende no profit di piccole dimensioni intendendo per tali le aziende che non hanno realizzato proventi annui complessivi superiori a 50'000,00 Euro nei due esercizi precedenti a quello di riferimento e aziende no profit di media e grande dimensione ossia tutte le entità economiche che superano il suddetto valore.

Per le prime, secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è possibile adottare una rilevazione e rappresentazione dei risultati della gestione sulla base del criterio della “pura cassa”.

La distinzione tra enti di ridotte dimensioni ed enti di media e grande dimensione è ripresa nel documento dell’Agenzia per il Terzo Settore, nel quale si precisa che i soggetti con proventi e ricavi annui inferiori ad Euro 100'000,00, possono redigere, in luogo dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, un “*rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa*” .

Entrambi questi riferimenti a parametri di tipo quantitativo non hanno alcun effetto vincolante ma solo di indirizzo.

Il Ministero delle Finanze nella guida al contribuente n. 8 “le nuove agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche” del febbraio 2000 ha predisposto uno schema tipo di rendiconto annuale che di seguito riportiamo.

Rendiconto Entrate Uscite (per ENP con proventi <100.000)

A) Entrate:	Attività Istituzionale	Attività Commerciale	TOTALE	
	x	0	x	
Quote associative	x	y	x+y	
Corrispettivi specifici	x	y	x+y	
Proventi ex art. 25, comma 1 L. 133/99	x	y	x+y	
Proventi di sponsorizzazioni	0	y	y	
Altri proventi (dettaglio):				
.....	x	y	x+y	
.....	x	y	x+y	
Totale Entrate	A1	A2	A3	
B) Uscite:	Attività Istituzionale	Attività Commerciale	Promiscui	TOTALE
Personale dipendente	x	y	z	x+y+z
Collaboratori	x	y	z	x+y+z
Compensi ex art. 25, comma 4 L. 133/99	x	y	z	x+y+z
Spese utilizzo impianti	x	y	z	x+y+z
Spese viaggi e trasferte	x	y	z	x+y+z
Acquisto attrezzature sportiva	x	y	z	x+y+z
Altri costi di gestione (dettaglio)				
.....	x	y	z	x+y+z
.....	x	y	z	x+y+z
Totale Uscite	B1	B2	B3	B4
C) Differenza Entrate Uscite	A1 - B1	A2 - B2	A3 - B4	
D) Attribuzione costi promiscui	B3 x (A1/A3)	B3 x (A2/A3)		
Risultato della gestione	C - D	C - D		

2.6. Nota integrativa

Ove siano significativi, la nota integrativa deve indicare:

1. informazioni generali sull'ente ed in particolare: denominazione, data di costituzione, principali ambiti di attività, sede/i operativa/e, regime fiscale applicato, ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante;
2. i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio;
3. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
4. i criteri di valutazione adottati per le immobilizzazioni materiali e immateriali, oltreché la descrizione, i dettagli e la movimentazione delle stesse. Andranno anche indicate la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati gestionali, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati gestionali dell'esercizio. Laddove esistenti dovranno anche essere indicate un apposito prospetto le caratteristiche quali-quantitative ed il valore stimato dei beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall'ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
5. la composizione delle voci: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» e «oneri pluriennali», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
6. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, almeno con riferimento alle macro classi;
7. l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile, o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; le medesime informazioni devono essere fornite nel caso in cui l'ente partecipi al fondo di dotazione di altri enti no profit;
8. l'ammontare dei crediti e dei debiti scaduti indicando la ragione del ritardo nei pagamenti;
9. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'ente, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
10. la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
11. le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione con specifica indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
12. gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, specificando quelli relativi a imprese controllate e collegate; le medesime informazioni devono essere fornite nel caso in cui l'ente partecipi al fondo di dotazione di altri enti no profit;
13. una breve descrizione della politica di raccolta fondi e degli effettivi proventi introitati evidenziando il costo della raccolta;
14. le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali individuate nel Rendiconto Gestionale;
15. in un apposito prospetto informazioni dettagliate sui servizi e sui beni ricevuti a titolo gratuito per la successiva distribuzione gratuita o vendita, evidenziando, per ciascuna categoria di beni, le quantità iniziali, gli aumenti, le diminuzioni e le quantità finali;
16. un'indicazione quantitativa degli apporti dati dal lavoro volontario (numero di volontari, ore impiegate...);
17. il dettaglio della voce «altri proventi e ricavi » distinto tra categorie di attività, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

18. un dettaglio delle voci che compongono i Proventi finanziari e patrimoniali, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
19. il dettaglio delle voci che compongono i Proventi Straordinari e gli Oneri Straordinari, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
20. il dettaglio degli eventuali compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori e dei sindaci o di persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili, illustrandone le ragioni;
21. le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
22. tutti i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni con specifica indicazione dell'amministrazione contraente, della durata, dell'oggetto e dell'importo;
23. informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l'esercizio. La nota integrativa dovrà, al minimo, indicare la denominazione dell'ente sovvenzionato, le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore;
24. laddove l'ente lavora per progetti, in appositi prospetti il dettaglio dei costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun "progetto", con specifica indicazione del saldo risultante;
25. ogni transazione effettuata nel corso dell'esercizio con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi, denominati parti correlate nel mondo no profit specificando per ciascuna transazione: la denominazione della parte correlata; la descrizione della relazione fra l'ente e la parte correlata; la descrizione della transazione; l'ammontare della transazione; una sintesi, alla data di redazione del bilancio di esercizio, dell'insieme delle attività e della passività – inclusi eventuali fondi rischi – degli oneri e dei ricavi/proventi conseguenti alle avvenute transazioni con ciascuna singola parte correlata; ogni altro elemento che si ritiene utile a meglio comprendere l'effetto delle transazioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato gestionale dell'ente.

Gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250'000,00 Euro annui potranno non redigere la nota integrativa ovvero redigerla secondo uno schema ridotto e semplificato. Essa dovrà in ogni caso contenere:

- i principi di redazione e criteri di valutazione delle singole poste, anche con riferimento ad eventuali scostamenti di valore da un anno all'altro operate nella valutazione delle immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) e finanziarie, oltreché la descrizione, i dettagli e la movimentazione delle stesse;
- i beni detenuti a titolo gratuito, nonché la loro movimentazione per macroclassi, se beni fungibili (descrizione e valore, con specifica indicazione del criterio adottato);
- il valore dei crediti e debiti assistiti da garanzie reali; - le fidejussioni prestate e il sistema degli impegni in genere; - le voci del patrimonio netto, distinguendo tra patrimonio vincolato e non; - il valore dei debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni; - il dettaglio delle voci riferite a sopravvenienze attive e passive e a proventi oneri straordinari; - gli eventuali compensi e rimborsi spesa riconosciuti a favore degli amministratori e dei sindaci o di persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili; - le operazioni con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi denominati parti correlate nel mondo profit.

2.7. La Relazione di missione

La Relazione di missione è il documento che accompagna il bilancio in cui gli Amministratori espongono e commentano le attività svolte nell'esercizio, oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti, di determinare la destinazione del risultato stesso, se positivo, e la copertura – e/o i provvedimenti relativi – se il risultato è negativo. La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di

bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive di continuità aziendale. La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:

- missione e identità dell'ente;
- attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;
- attività "strumentali", rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale).

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata rendicontazione in relazione alle dimensioni dell'ente. Di seguito si danno indicazioni, in termini generali, che possono essere adattate in base alle esigenze dell'ente e dei suoi interlocutori. In primo luogo, deve essere esplicitata la missione che costituisce il riferimento fondamentale per l'analisi della coerenza e dell'efficacia dell'operato dell'ente. In particolare, devono essere puntualmente individuate:

- le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in termini sia di "problemi" che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso lo svolgimento delle sue attività;
- il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell'ente;
- le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi.

Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:

- i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder);
- l'ambito territoriale di riferimento per l'ente;
- le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe.

La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da informazioni su:

- compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;
- sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
- risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).

La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, deve essere articolata per "macro-aree di intervento". Con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati sociali raggiunti. Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi:

- bisogni rispetto ai quali l'ente è intervenuto e soggetti destinatari;
- obiettivi, strategie, programmi di intervento;
- risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e, per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni identificati.

Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un'analisi che metta in evidenza anche eventuali criticità di:

- efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l'azione;
- efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati ottenuti;
- coerenza con gli impegni assunti (nella missione, nella carta dei servizi, ecc.).

A tal fine, possono essere utilizzati specifici indicatori per misurare gli aspetti individuati come rilevanti e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti nell'esercizio in esame e altri valori di riferimento (quali: valori di esercizi precedenti, obiettivi predefiniti, standard di riferimento, benchmark, ecc.).

La rendicontazione sulle attività “strumentali” (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale, attività accessorie) deve in particolare prendere in esame: - la loro capacità di sostenere il perseguimento della missione; - la loro efficienza; - la coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati. In particolare per l’attività di raccolta fondi si devono: - indicare i costi sostenuti, rapportandoli all’ammontare della raccolta stessa; - fornire informazioni relativamente alla coerenza tra l’utilizzo dei fondi raccolti e le dichiarazioni contenute nei messaggi di raccolta fondi; qualora non sia stato possibile rispettare gli impegni assunti, ne deve essere data adeguata giustificazione, indicando l’utilizzo effettuato.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1. Premessa

Il bilancio negli enti no profit evidenzia peculiarità che implicano la necessità di inquadrare gli specifici temi valutativi nel più generale sistema di rendicontazione degli enti no profit. Al riguardo, il presente documento dà solo indicazioni generali sulle più significative poste, rinviando alla statuizione di principi contabili di generale accettazione che dovranno essere definiti più nel dettaglio in futuro. Le valutazioni, come anche si è visto per la struttura dei bilanci, non possono fare pedissequamente riferimento ai principi contabili delle imprese commerciali, data la differenza dei due modelli aziendali. Occorre anche tenere presente che la necessità di avere principi contabili definiti è di minore importanza sul piano gestionale, soprattutto in quanto il bilancio non svolge, come per le imprese, la funzione di determinare il risultato distribuibile ai terzi. Si pone invece, in via preliminare, il problema di informare correttamente gli stakeholder della missione compiuta e in divenire. In fondo, si può in generale affermare che il problema della definizione dei principi contabili per gli enti no profit si pone prevalentemente per dare certezza e continuità alle valutazioni, ai fini della revisione di bilancio ed anche ai fini di consentire, comunque, nel tempo confronti utili di una serie di bilanci da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell’informativa contabile di sintesi. Indubbiamente cambia l’ottica dell’informazione, in quanto, rispetto alle imprese commerciali, non vi è necessità di informare i portatori di capitali, ma si pone il problema di informare correttamente altri portatori di interesse, non sempre presenti nel mondo profit, quali i donatori, i fruitori dei servizi, e anche il pubblico dei potenziali utilizzatori dell’attività dell’ente. Inoltre, occorre osservare che le generali considerazioni fatte sulle valutazioni devono trovare concreta attuazione nei vari casi, che ricomprendono situazioni molto diverse, dalle grandi fondazioni di erogazione, agli enti patrimonializzati che gestiscono attività sociali (per esempio, scuole, case di riposo, ospedali, ecc.), alle associazioni di persone senza patrimoni o con scarsi beni patrimoniali, alle cooperative sociali, ecc.. Sembra, quindi, opportuno che si stabiliscano le finalità generali dei bilanci degli enti (continuità della gestione, conservazione del patrimonio, competenza economica e/o finanziaria, quest’ultima per i piccoli enti, ecc.) e ci si limiti ad affermare taluni principi di base per l’individuazione dei criteri di valutazione delle più importanti poste del bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione delle imprese (art. 2426 C.C.) in attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per gli enti no profit. A tale proposito si ribadisce l’importanza del tavolo tecnico sui principi contabili per gli ENP, sia per il primo principio emanato che per quelli che verranno.

Sempre il primo principio contabile emanato, recita che: “Nella preparazione del bilancio, occorre tenere in considerazione, con riferimento agli aspetti valutativi e di informativa, le seguenti finalità preminenti: l’esposizione chiara; la veridicità; la correttezza; la ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione (*accountability*).

I principi generali di bilancio o postulati sono individuabili essenzialmente in: comprensibilità; imparzialità (neutralità); significatività; prudenza; prevalenza della sostanza sulla forma; comparabilità e coerenza; verificabilità dell’informazione; annualità; principio del costo.”

3.2. Il patrimonio degli enti e le erogazioni liberali Il patrimonio netto in generale nelle aziende, ed anche negli enti no profit, ha la caratteristica natura di “fondo di scopo” , che deve cioè essere

destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento, costituito per raggiungere le particolari finalità dell'azienda medesima. Anche negli enti no profit non vengono meno le tradizionali funzioni del patrimonio come riserva di risorse, volta a garantire la continuità della gestione e a tutelare gli interessi di terzi creditori. Tali finalità, però, rivestono minore importanza rispetto alla necessità che i fondi siano destinati al raggiungimento degli scopi ideali dell'ente, tanto più in quanto negli stessi, a differenza che nelle imprese commerciali, è generalmente di scarso rilievo, se non inesistente, la possibilità di autofinanziamento attraverso i ricavi per la cessione di beni e servizi. Sotto il profilo normativo la natura del patrimonio netto negli enti no profit non trova una disciplina adeguata, salvo poche disposizioni del codice civile e di talune norme tributarie. Le accennate disposizioni non danno rilevanza al diritto patrimoniale dei partecipanti o dei fondatori, sia in termini di possibilità di trasferimento della propria quota, sia di destinazione del patrimonio residuo di liquidazione: tali diritti, infatti, o sono esclusi o se ne rinvia il regolamento alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto. In altri termini i fondatori e i partecipanti all'attività degli enti non vantano un diritto patrimoniale assoluto sui fondi patrimoniali conferiti. In generale, valgono i seguenti principi: 1) i beni che residuano, esaurita la liquidazione, non sono devoluti ai partecipanti e/o ai fondatori; 2) in caso di recesso, i partecipanti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente. L'affievolimento dei diritti patrimoniali dei fondatori e dei partecipanti negli enti pone in evidenza la natura del patrimonio netto come "fondo di scopo", che va definitivamente destinato al raggiungimento dello "scopo statutario", in quanto esso consente in modo durevole l'acquisizione dei necessari fattori produttivi aventi natura sia corrente che di investimento. Ne consegue che, in assenza di una specifica disciplina civilistica del bilancio degli enti, non è comunque possibile un rinvio alle norme che riguardano la redazione del bilancio per le società commerciali perché, queste ultime, non hanno come obiettivo solo quello di difendere il patrimonio come "fondo di scopo", ma anche quello di tutelare sia gli interessi di garanzia a favore dei terzi creditori, che quelli patrimoniali e reddituali dei singoli soci. Per tali ragioni, negli enti appare opportuno che i principi contabili e le conseguenti rilevazioni evidenzino il carattere del Patrimonio Netto come "fondo di scopo".

Ai fini strettamente contabili sia gli incrementi che gli utilizzi possono essere seguiti attraverso l'uso alternativo di due tecniche ragionieristiche di rilevazione: a) imputazione diretta di incrementi e utilizzi al fondo patrimoniale di scopo, senza nessun transito al Rendiconto Gestionale; b) transito al Rendiconto Gestionale di tutte le operazioni riguardanti il ricevimento dei fondi e l'accantonamento al fondo patrimoniale di scopo. Si ritiene che la seconda alternativa del transito al Rendiconto Gestionale di tutte le operazioni sia quella che meglio si adatta ai contributi ordinari ricevuti da terzi senza vincoli e a titolo di liberalità. L'imputazione diretta al fondo patrimonio netto è, invece, necessaria nel caso di donazioni di fondi vincolati o di donazioni di fondi patrimoniali rilevanti non iscrivibili fra quelli denominati di raccolta fondi. Le liberalità si possono distinguere in: a) non vincolate; b) vincolate. Le liberalità non vincolate sono quelle "erogate senza che un vincolo o una condizione, imposta dal donatore, ne limitino l'utilizzo". Esse sono erogazioni liberali di più soggetti, ciascuna generalmente di entità non rilevante e vanno allocate nella c.d. raccolta di fondi. Nel caso siano gli amministratori o gli associati, nella loro autonomia, a decidere di applicare un vincolo alle liberalità ricevute, al termine dell'esercizio, le liberalità che non risultino ancora utilizzate possono essere girate al conto patrimonio netto.

Il documento n. 4 del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti sugli enti no profit ha stabilito che "Per liberalità si intende qualsiasi forma di erogazione volontaria a un ente no profit di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione delle sue passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non riceve in cambio alcun beneficio tangibile approssimativamente dello stesso valore. La causa del trasferimento è, quindi, da individuare nella volontà dell'erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell'azienda no profit". Si tratta di erogazioni volontarie non sinallagmatiche, cioè senza contropartite.

Tale interpretazione è condivisa dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti nella raccomandazione relativa alla valutazione e all'iscrizione delle liberalità nel bilancio d'esercizio delle aziende no profit (Documento n.2 del CNDC sugli enti no profit).

Le liberalità vincolate sono quelle "assoggettate per volontà del donatore o, comunque, di un terzo esterno, a una serie di restrizioni, di vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo o permanente." Tali liberalità vanno rilevate direttamente ad incremento del Patrimonio Netto. Per completare i principi contabili, occorre anche stabilire come contabilizzare le donazioni di beni e l'utilizzo dei fondi vincolati. Nel caso di donazioni di beni patrimoniali (immobili o titoli) essi potrebbero essere valorizzati al valore catastale o corrente (ad es. peritale) con contropartita diretta al conto Patrimonio Netto. Si è detto che i fondi vincolati vengono iscritti con imputazione diretta al patrimonio netto. Qualora le donazioni vincolate fossero numerose e coinvolgessero, quindi, la realizzazione di specifici e diversi progetti, occorrerà seguire la realizzazione dei progetti stessi attraverso una vera e propria contabilità per progetti. Ciò può essere fatto con uno specifico allegato di bilancio, che illustri l'evoluzione dei fondi vincolati, componenti il patrimonio netto, o anche attraverso appositi conti d'ordine. In merito alle quote associative si rileva che le stesse sono di norma proventi che confluiscono al rendiconto gestionale in quanto finanziano la gestione corrente, Tuttavia nei casi in cui i patti statutari o regolamentari prevedano un contributo associativo per la struttura dell'ente, la quota – o parte di essa – se non attinente la gestione ordinaria, confluisce al Patrimonio Netto, in posta separata.

3.3. La valutazione delle immobilizzazioni materiali

Trattando di valutazione delle immobilizzazioni materiali, occorre riferirsi principalmente ai beni immobili che costituiscono il cosiddetto patrimonio permanente, contrapposto al patrimonio finanziario e circolante. L'utilizzo di beni immobili è generalmente fondamentale per la gestione degli enti, sia con riferimento ai c.d. beni strumentali, cioè direttamente utilizzati dall'ente, che a quelli da reddito.

Tale impostazione è stata scelta anche per gli enti pubblici locali con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che all'art. 230 stabilisce le regole di valutazione degli elementi del patrimonio degli enti.

E' bene dire subito che date le caratteristiche dell'ente no profit, sebbene le valutazioni di cui trattasi non appaiano così rilevanti per la vita dell'ente, è tuttavia fondamentale stabilire in modo chiaro i principi utili al controllo contabile del bilancio e al fine di consentire, attraverso l'uso di principi costanti nel tempo, analisi razionali e confronti di serie storiche di bilanci. Non esistono ancora principi generalmente accettati per gli enti no profit, ma è opportuno che gli Amministratori degli enti si riferiscano, per quanto possibile, alle regole delle imprese in quanto tali valutazioni influenzano il Patrimonio netto, che è posto a presidio dell'attività dell'ente per garantire la continuità della gestione nel tempo. Si sottolinea che un'adeguata stima consente meglio di fungere da "memoria" delle acquisizioni e delle donazioni ricevute nel tempo, fattispecie tipica che ha da sempre alimentato le attività no profit. Possono aiutare, nelle scelte dei criteri di valutazione, le classificazioni fatte dalla dottrina aziendalistica. Ad esempio, andranno distinti gli immobili istituzionali rispetto a quelli adibiti eventualmente ad attività commerciali; ancora andranno distinti quelli strumentali all'attività istituzionale (l'edificio della casa di riposo ad esempio) rispetto a quelli patrimonializzati da reddito. Tali distinzioni debbono aiutare anche ai fini di stabilire le regole di valutazione di tali beni. La regola principale può essere il costo storico, ma in taluni casi, quando non vi è un costo (si pensi alle donazioni) occorre individuare criteri alternativi accettabili. Appare in tali casi ragionevole fare ricorso ai valori catastali o a stime peritali, al fine di evidenziarne il valore influenzante il Patrimonio netto. Spesso gli enti iscrivono tali beni a valore simbolico (1 €), ma ciò falsa agli occhi dei terzi il reale valore patrimoniale. Ciò che conta, comunque, è che nelle relazioni di bilancio e/o nella nota integrativa siano esplicitate le caratteristiche dei beni immobili e le metodologie di valutazione adottate, di modo che il lettore del bilancio possa, con cognizione di causa, interpretare la composizione del patrimonio e giudicare l'entità del Patrimonio netto. Il tema delle valutazioni di bilancio assume, invece, una rilevanza più

marcata, anche ai fini gestionali, allorché si affronta il tema degli ammortamenti dei beni materiali, anche in considerazione della connessa funzione di autofinanziamento della gestione, che a tali componenti si collega. Il problema della determinazione di corretti ammortamenti non si pone per tutti i beni pluriennali materiali, ma solo per alcuni. Gli ammortamenti sono necessari, infatti, per gli immobili strumentali, allorché vi sia produzione di servizi a cui gli immobili stessi concorrono, e vi sia un effettivo deperimento economico del bene stesso; non ha, invece, la medesima valenza con riferimento a immobili da reddito o ad altri beni non strumentali.

6. LA PREVIDENZA E ADEMPIMENTI LIBRO UNICO

ASPETTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DELLE SOCIETA' SPORTIVE DI CAPITALI DILETTANTISTICHE.

Da sempre le associazioni e le società di capitali non lucrative, iscritte nell'apposito "Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche" tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate, che operano in quei settori per i quali le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva non applicano la legge sul professionismo sportivo (Legge 23/03/1981, n.91), possono stipulare contratti di lavoro dipendente soltanto con impiegati, operai/addetti agli impianti sportivi, perché il diritto sportivo vieta di intrattenere rapporti di lavoro subordinato con gli "sportivi dilettanti" (atleti, istruttori, direttori tecnici, massaggiatori).

I suddetti lavoratori subordinati devono essere obbligatoriamente iscritti all'E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo .

Con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15/03/2005, entrato in vigore il 22/04/2005 (cfr. circolare n.7 del 30/03/2006), le categorie dei lavoratori ex art.3, comma 1, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state adeguate alle figure professionali tipiche del mondo sportivo quali: massaggiatori, istruttori e direttori tecnici-sportivi (ad esclusione degli atleti) che prestano opera a pagamento presso associazioni e società di capitali non lucrative sportive. Tali figure, pur continuando a rientrare ai fini del diritto sportivo nella categoria degli "sportivi dilettanti", quindi in assenza di un contratto di lavoro dipendente, ed indipendentemente dal vincolo ad uno o più impianti"gestiti" dal sodalizio sportivo, devono essere iscritte a far data dal 22 Aprile 2005, all'ENPALS da parte dei committenti.

Prima dell'emanazione del decreto ministeriale le uniche figure dello sport dilettantistico interessate dalla contribuzione previdenziale ENPALS erano esclusivamente gli addetti agli impianti sportivi, che comprendevano impiegati e operai in forza agli impianti stessi assunti con contratto di lavoro dipendente.

La dottrina è concorde nel ritenere che le categorie interessate dalla contribuzione ENPALS siano un elenco tassativo per cui se l'istruttore assunto con contratto di collaborazione o con contratto professionale è soggetto ai contributi dell'istituto in questione deve essere chiaramente scritto nella norma ministeriale e non può essere desunto sulla base di analogie o interpretazioni.

A seguito delle innovazioni introdotte dal citato decreto, si ricorda come l'obbligo di iscrizione all'Ente sia stato esteso, a prescindere dalla natura giuridica – subordinata - parasubordinata o autonoma - del rapporto di lavoro, anche a figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive.

Era oggetto di dubbio se tali lavoratori dovessero iscriversi all'ENPALS, in presenza di prestazioni di tipo occasionale ex articolo 67, comma 1, lettera l del TUIR.

Tale dubbio è stato sciolto dall'istituto con la circolare 13 del 7 Agosto 2006, nella quale L'Enpals si sofferma sulla differenza tra reddito diverso, come richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.21/E del 1.03.2004, e quelli di lavoro autonomo ex articolo 53 del Tuir, in particolare sul requisito di occasionalità della prestazione. Per tanto se l'istruttore, il massaggiatore e il direttore tecnico mantengono l'esonero dalla contribuzione Enpals, se la prestazione a le caratteristiche della non abitualità e la marginalità (reddito al di sotto dei 4'500,00 euro annui).

In seguito al Decreto 15/03/2005 sono state adeguate (inserimento di nuove figure professionali), quindi, le categorie dei lavoratori e dei prestatori d'opera da assicurare obbligatoriamente presso l'ENPALS.

Quest'ultimo, con le Circolari n. 7 e n. 8 del 30 marzo 2006, ha dato attuazione alla revisione dell'elenco delle categorie dei lavoratori e relativi codici di inquadramento.

Le categorie di interesse per il mondo sportivo sono la 20-ma, la 22-ma e 23-ma, ed in particolare:

- 20-ma) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, campi sportivi, autodromi, kartodromi e bowling;

- 22-ma) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- 23-ma) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

Il Decreto si limita dunque a fornire un aggiornamento delle figure professionali soggette all'obbligo contributivo ENPALS.

Se in precedenza venivano menzionati esclusivamente gli addetti agli impianti sportivi (comprendendo anche impiegati ed operai), oggi vengono annoverati anche gli istruttori e con essi i direttori tecnici ed i massaggiatori delle società sportive.

Al riguardo, per quanto concerne gli “atleti”, si precisa che possono stipulare contratti (subordinati o autonomi) con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di S.p.A. o di S.r.l., il cui atto costitutivo preveda che gli utili conseguiti siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, le quali abbiano preventivamente ottenuto l'affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

I “datori di lavoro” si configurano non solo nei soggetti che gestiscono gli impianti, ma anche in quelli che li utilizzano in via non occasionale.

E' da considerare “addetto agli impianti sportivi”, il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente se gli impianti venissero meno.

Si considerano escluse quelle attività collaterali che, pur alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica (attività di bar, ristorante e simili).

Per quanto concerne la categoria dell' “istruttore”, si precisa che laddove la prestazione svolta sia direttamente connessa all'impianto ovvero al circolo sportivo di qualsiasi genere, la categoria di riferimento è quella identificata dal codice 771 (istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, etc.).

Viceversa, qualora la predetta connessione con l'impianto o il circolo sportivo non sussista e la prestazione sia posta in essere presso associazioni o società sportive, la categoria di riferimento sarà quella identificata dal codice 777 (istruttori presso società sportive).

Ovviamente, i “direttori tecnici” che svolgono una attività riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali di appartenenza, quale attività professionistica, saranno assicurati al Fondo sportivi professionisti istituito presso questo Ente.

Inquadramento delle eventuali somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici ai fini previdenziali.

In relazione ad eventuali somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla disciplina prevista dall'art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 al fine di precisarne la portata:

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da S.n.c. e S.a.s., né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.....”.

La qualificazione delle suddette somme alla stregua di “redditi diversi” comporta che per le stesse non si configuri l'assoggettamento a contribuzione previdenziale per le seguenti motivazioni:

- l'art. 37 della Legge 342 del 2000 e l'art. 90 della Legge 289 del 2002 definiscono tali compensi, anche quando viene superata la soglia dei 7.500,00 euro annui, come “redditi diversi” - essi pertanto non sono redditi di lavoro autonomo, dipendente o assimilati;

- INPS ed INAIL, già competenti in materia previdenziale e assicurativa prima della riforma attuata con il decreto ministeriale, hanno definito esclusi tali compensi dalla contribuzione ordinariamente prevista dai rispettivi istituti in quanto “redditi diversi”;
- l'intento del legislatore era quello di conferire a tali compensi un trattamento fiscale e contributivo agevolato in virtù del ruolo sociale svolto dallo sport dilettantistico.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, affinché dette somme possano rientrare nella categoria dei “redditi diversi” è necessario che siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva.

Sotto il profilo operativo, allo scopo di accertare in capo all'organismo sportivo la sussistenza delle predette finalità dilettantistiche è necessario verificarne l'iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI, che, sulla base delle previsioni dell'art. 7 del D.L. n.136/2004, convertito in legge dall'art.1 della Legge n.186/2004, è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Denunce ed aliquote contributive in vigore dal 1° Gennaio 2005.

Dal 1° Gennaio 2005 (come già comunicato con Circolare ENPALS n. 2 del 4 febbraio 2005), l'aliquota contributiva, ai sensi del D.Lgs. n. 166/97, è stata allineata a quella in vigore presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS con i medesimi criteri di ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, a cui si deve aggiungere l'aumento dello 0,30% a carico del lavoratore previsto dalla finanziaria del 2007 (circolare ENPALS 3/2007).

Pertanto, da tale data, la predetta aliquota è pari al 33%, sia per i lavoratori già iscritti al 31/12/1995, che per quelli iscritti successivamente a tale data.

Allegato 1.

Categorie lavoratori	Cod. Tab.	Cod. Caus.	Datori di lavoro	Aliquote Contributive	
				Lavoratore	Totale
Sportivi iscritti all'ENPALS successivamente al 31/12/1995 senza precedente anzianità contrib. in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	T	020	23,81	9,19	33,00
Sportivi già iscritti all'ENPALS al 31/12/1995 con preced. anzianità contrib. in altre gestioni pension. obbligatorie	Z	020	23,81	9,19	33,00

La **Circolare Enpals n. 13 del 07/08/2006** spiega le modalità per regolarizzare entro e non oltre il 16 gennaio 2007 per quanto riguarda il versamento dei contributi nella misura del 32,70 % (33% dal 2007) calcolati sul compenso giornaliero e non sul reddito, e alla data del 25 gennaio 2007 per la compilazione e la trasmissione della modulistica di denuncia iniziale e periodica prevista – Mod.031/R e Mod.031/CM .

Tali contributi del 33,00 % sono ripartiti fra datori di lavoro, nella misura dei 2/3 dell’aliquota pari al 23,81%, e lavoratore, nella misura di 1/3 dell’aliquota pari all’8,89% a cui bisogna aggiungere lo 0,30 come previsto della finanziaria del 2007 .

La quota di contributi di competenza del lavoratore sarà trattenuta all’atto del pagamento del compenso.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.

L’importo della retribuzione minima giornaliera non può essere inferiore al minimale stabilito il quale, per l’anno 2011, è fissato in €. 44,49 giornaliera (ENPALS circ. n. 4/2011), e viene rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT.

In concreto il datore di lavoro (società/associazione sportiva) è tenuto al versamento di un contributo minimo di €. 14,73 per ogni giornata lavorativa.

Denuncia mensile – Mod. 031/R.

Tale modello viene utilizzato dalle imprese per denunciare, per ogni singolo mese di attività soggetta agli obblighi contributivi, le somme dovute e versate all’Ente.

Esso è fornito in duplice copia dall’ENPALS. L’originale del modello deve essere trasmesso agli uffici ENPALS territorialmente competenti, entro il 25° giorno del mese successivo a quello di competenza.

Copia dello stesso deve essere conservata dal datore di lavoro.

Al modello deve essere allegata l’attestazione di versamento.

Per eventuali variazioni, deve essere utilizzato il **Mod. 031/RC1 - “Denuncia di versamento di somme dovute non a titolo di contribuzione corrente”**.

Denuncia trimestrale – Mod. 031/CM.

Le denunce devono essere trasmesse all’Ente entro il 25° giorno successivo al trimestre di riferimento.

La copia del modello deve essere trattenuta dal datore di lavoro.

In caso di sospensione o cessazione dell’attività prima della conclusione del trimestre, tale modello deve essere presentato entro e non oltre il 5° giorno successivo a quello fissato per il versamento dei relativi contributi.

- COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO, LIBRO UNICO E COLLABORAZIONI SPORTIVE

In merito all’obbligo della denuncia telematica delle collaborazioni coordinate e continuative la nota del Ministero del Lavoro n.13/SEGR/004746 del 17 Febbraio 2007 impone l’obbligo della comunicazione unica lavoro(così detto unilav) anche alle collaborazioni ex art.90 della legge 289/2002 superiori ad euro 7.500, con il relativo obbligo di iscrivere tali soggetti nel Libro Unico e l’annotazione dei rimborsi spesa. Come chiarito dal vademecum del Libro Unico al punto 24 che prevede l’obbligo per le collaborazioni superiori a euro 7500, si ritiene che siano escluse dall’obbligo del libro Unico e della comunicazione preventiva i rapporti di collaborazione inferiori a tale cifra.

La mancata comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego prevede una sanzione pari tra euro 100 ad euro 500, diffidabile ex articolo 13 legge 124/2004.

7. COLLABORAZIONI E RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO

PREMESSA

Non esiste una norma che definisca che cosa sia un'attività sportiva dilettantistica e conseguentemente, l'individuazione avviene comunemente, sia in dottrina che in giurisprudenza, a livello differenziale ovvero *“é dilettantistico tutto ciò che non rientra nel concetto di disciplina sportiva professionistica disciplinata dalla Legge n. 91 del 23 marzo 1981”*.

Poiché, ad oggi, solo sei federazioni sportive hanno disciplinato lo svolgimento dell'attività professionistica, ovvero calcio, pallacanestro, pugilato, golf, ciclismo e motociclismo, ne consegue che al di fuori delle suddette discipline, nonché, all'interno delle stesse discipline ma in relazione a rapporti non classificati come professionistici, tutti i rapporti di lavoro devono essere qualificati come dilettantistici, ed in relazione agli stessi sono potenzialmente applicabili, in presenza dei requisiti richiesti, le normative agevolative previste dal legislatore in favore dell'attività sportiva dilettantistica.

E' molto importante sottolineare che la scelta fra le varie tipologie di rapporto lavorativo non può essere unilaterale, ma va definita e concordata da entrambe le parti costituenti il rapporto, come esplicita e formale espressione di volontà, la quale però, da sola non risulta sufficiente ai fini della corretta qualificazione del rapporto lavorativo, rendendosi altresì necessario valutare il c.d. *“comportamento concludente”* delle parti, cioè la concreta presenza o meno di elementi ritenuti sintomatici di una ovvero dell'altra tipologia.

Infine, occorre aggiungere che la recente dottrina, ritiene che la distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica dovrebbe avvenire sulla base del concetto di prevalenza, ricorrendo ad una valutazione da effettuarsi caso per caso anziché imposta dall'appartenenza o meno a determinate Federazioni, in quanto la prestazione sportiva in modo continuativo e oneroso non è di esclusiva prerogativa dello sportivo professionista.

DISCIPLINA TRIBUTARIA

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono considerate sostituti di imposta nel caso in cui corrispondano compensi per retribuzioni di lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo.

La qualificazione di tali compensi ha trovato in ambito tributario una precisa collocazione con l'entrata in vigore dell'art. 37 legge 342/2000 il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina dei compensi introdotta con l'art. 25 della legge 133/1999, ha individuato e qualificato la natura di tali redditi ed ha, infine, assegnato loro una collocazione precisa e definitiva nel TUIR agli articoli 81 (adesso 67) e 69.

Con l'art. 90 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) sono stati incrementati i limiti di esenzione adeguandoli all'Euro ed è stato ampliato l'ambito soggettivo di coloro che rientrano nella fattispecie agevolata, aggiungendo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale.

Riepilogando, le disposizioni attualmente in vigore che regolano la disciplina fiscale dei *compensi agli sportivi dilettanti* sono:

- art. 67 c. 1 lett. m) *tuir*: sono considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (ampliamento ambito oggettivo), erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal conì, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e comunque da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche (ampliamento ambito soggettivo);

- art. 35 c. 5 D.L. 207/08 *“Milleproroghe”*: nelle parole *“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”*, contenute nell'art. 67 c. 1 lett. m) TUIR, sono comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Nella risoluzione n. 38/E del 17/05/2010, l'Agenzia delle Entrate riconosce come l'art. 35 al comma 5, realizzi un ampliamento della sfera delle prestazioni riconducibili *“all'esercizio*

diretto di attività sportive dilettantistiche” e di conseguenza amplia la sfera dei soggetti destinati al regime di favore, eliminando di fatto il requisito, prima essenziale, del collegamento fra l’attività resa da un percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva;

- art. 69 c. 2 TUIR: elevazione della soglia di esenzione ad Euro 7.500,00 annui;

- art. 25 c. 1 legge 133/1999: sulla parte che eccede l’importo di Euro 7.500,00 annui e fino ad Euro 28.158,28 deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta corrispondente alla prima aliquota degli scaglioni IRPEF (23% da versare con codice tributo 1040) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche (0,9% da versare con codice tributo 3802).

Invece, sulla parte che eccede l’importo di Euro 28.158,28, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto corrispondente alla prima aliquota degli scaglioni IRPEF (23% sempre da versare con codice tributo 1040) maggiorata, come nel caso precedente, delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Non è prevista nessuna addizionale comunale.

CLASSIFICAZIONE DEI COLLABORATORI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il raggiungimento dei propri obiettivi e per lo svolgimento delle attività quotidiane necessarie alla realizzazione dei propri programmi, devono necessariamente avvalersi dell’opera di collaboratori.

Operando una classificazione in base alla tipologia del rapporto lavorativo si ha:

1. Attività di volontariato.
2. Lavoro subordinato.
3. Collaborazioni coordinate e continuative.
4. Lavoro autonomo.
5. Prestazioni riconducibili all’esercizio diretto dell’attività sportiva.

1. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

L’attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) che rappresenta un insieme di norme non esplicitamente concepite in relazione al mondo dello sport, ma ad esso adattabili per analogia.

- all’art. 2 viene definita l’attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- all’art. 2, co. 2 si afferma che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate per l’attività prestata.

Occorre tuttavia prestare molta attenzione agli aspetti formali e sostanziali di questi rapporti, in quanto ciò che nella esperienza quotidiana dell’operatore sportivo dilettantistico viene percepito come naturale “modus operandi”, costituisce viceversa, a livello legislativo, una eccezione al principio generale di onerosità delle prestazioni lavorative.

In conclusione, anche se la giurisprudenza del lavoro non ha mai escluso tassativamente la possibilità di attuare forme di prestazioni lavorative a titolo gratuito nello sport dilettantistico, condizioni necessarie al fine di superare la presunzione di onerosità della prestazione stessa sono:

- che la società / associazione sportiva debba svolgere esclusivamente attività istituzionale, quindi totale assenza di proventi di natura commerciale;
- che lo statuto e le norme interne della società / associazione sportiva precisino a chiare lettere la gratuità delle prestazioni svolte a favore dell’ente;
- che sussista una dichiarazione sottoscritta dalle parti, attestante la gratuità della prestazione, la modalità di svolgimento, il tipo di attività e soprattutto l’assunzione della responsabilità in capo al volontario.

<< disciplina previdenziale e assicurativa >>

- INPS: l'assenza di retribuzione esclude il carattere di subordinazione nel rapporto lavorativo e quindi la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo all'organismo sportivo.
- INAIL: la prestazione a titolo di volontariato gratuito non fa sorgere alcun obbligo assicurativo in capo all'organismo sportivo che ne usufruisce.
- ENPALS: qualora l'organismo sportivo non riesca a provare la gratuità della prestazione, questa dovrà essere assoggettata a contribuzione.

2. LAVORO SUBORDINATO

Ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, nelle varianti di lavoro a tempo indeterminato, di lavoro part-time e del contratto a termine.

Qualora fra il sodalizio sportivo e il collaboratore si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il trattamento, sia economico che a livello di organizzazione del rapporto di lavoro, è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina normativa ed economica dei rapporti con i dipendenti degli impianti sportivi, siglato fra la Federazione degli imprenditori di Impianti Sportivi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

<< disciplina previdenziale e assicurativa >>

- EMPALS: è l'ente previdenziale di riferimento per la quasi totalità dei casi; l'aliquota contributiva è pari al 33% divisa fra datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (9,19%);
- INPS: iscrizione obbligatoria ai fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei lavoratori subordinati (disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, malattia e maternità) con una aliquota di contribuzione aggiuntiva del 5,5%;
- INAIL: solo in presenza di condizioni di legge che rendano obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

L'art. 50 c. 1 lett. c-bis del TUIR, definisce le varie fattispecie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare precisa che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme, a qualunque titolo percepite nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, nonché in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di attività svolta:

- senza vincolo di subordinazione;
- nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Il decreto di attuazione della Legge Biagi (D.Lgs 276/2003), all'art. 61, stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere necessariamente riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente stesso e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto:

- le prestazioni occasionali (mini co.co.co.) caratterizzate da durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare a favore di uno stesso committente e da un compenso annuo non eccedente Euro 5'000,00;
- le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali dalle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- le prestazioni dei pensionati di vecchiaia.

Dunque, anche se per tali rapporti non è prevista la predisposizione di un "progetto", rimangono comunque necessari tutti gli adempimenti previsti per i normali "co.co.co." ovvero la comunicazione preventiva ai centri per l'impiego, la tenuta dei libri previsti dalla legislazione sul lavoro, l'elaborazione della busta paga, il versamento delle ritenute fiscali, la consegna del CUD e la presentazione del modello 770.

<< disciplina previdenziale e assicurativa >>

- INPS: iscrizione obbligatoria alla gestione separata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; la contribuzione è a carico del percipiente per 1/3 e per 2/3 a carico del committente;
- INAIL: iscrizione obbligatoria;
- ENPALS: iscrizione obbligatoria qualora si tratti di prestazioni effettuate nell'ambito delle attività che ricadono sotto la copertura di tale ente.

4. LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell' art. 2222 (contratto d'opera) e seguenti del c.c., sussiste un lavoro autonomo laddove il lavoratore si obbliga a compiere un'opera o un servizio nei confronti di un committente, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- volontà dei contraenti diretta ad escludere qualsiasi vincolo di subordinazione e coordinamento;
- mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito da parte del committente;
- compenso commisurato alla professionalità e all'utilità dell'opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata e alla complessità del lavoro svolto;
- assenza di sanzioni disciplinari;
- libera scelta delle modalità di effettuazione delle prestazioni, assunzione degli oneri relativi all'esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima.

Il lavoro autonomo, può assumere la forma di lavoro autonomo professionale (es. commercialista) o di impresa (es. impresa di pulizia), con il quale il prestatore d'opera svolge la propria attività con carattere di continuità e quindi assoggettato ad IVA, ovvero di prestazione occasionale.

Nella disciplina delle prestazioni occasionali, che hanno come requisiti fondamentali, riferiti a ciascun committente, la durata non superiore a 30 giorni lavorativi annui ed un compenso massimo di Euro 5'000,00, rientrano:

a) le prestazioni coordinate e continuative di tipo occasionale.

Dal punto di vista fiscale, i redditi da CO.CO.CO. occasionali sono "redditi assimilati al lavoro dipendente". Per instaurare questa tipologia di rapporto, dovrà essere redatto un contratto secondo le prerogative classiche dei CO.CO.CO., specificando la subordinazione col committente, la durata ed il compenso.

A prescindere dall'ammontare del compenso, è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata INPS ovvero all'ENPALS (qualora si tratti di prestazioni che ricadono sotto la copertura previdenziale di tale ente), mentre non è previsto alcun obbligo assicurativo ai fini INAIL.

b) le prestazioni autonome occasionali:

Fiscalmente, tali redditi sono "redditi diversi" ai quali viene applicata una ritenuta a titolo di acconto del 20%. Qualora tali prestazioni costituiscano prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, sono assoggettabili alla normativa di favore prevista per i compensi agli sportivi dilettanti.

L'iscrizione alla gestione separata INPS scatta al momento del superamento del limite dei 5.000,00 Euro, mentre ai fini EMPALS, qualora il compenso abbia i requisiti previsti dalla circolare n.13 del 07/08/2006, la contribuzione è dovuta sulla quota eccedente i 4.500,00 Euro, limite oltre il quale, per tale ente, il reddito è considerato professionale.

Non sussiste alcun obbligo assicurativo INAIL.

5. PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

I corrispettivi di cui al già citato art. 67 c. 1 lett. m) TUIR, inquadrati come redditi diversi, oltre a non concorrere alla formazione della base imponibile IRAP, sono agevolati fiscalmente secondo il combinato disposto dell'art. 69 c. 2 TUIR e dell'art. 125 c. 1 L. 133/1999, se e solo se erogati a specifici soggetti classificabili in due grandi categorie e precisamente:

- sportivi "tipici": in questa categoria rientrano gli atleti dilettanti, gli allenatori, gli istruttori, i preparatori atletici e tecnici, gli arbitri, i giudici di gara, i commissari speciali e

per ultimo le collaborazioni coordinate e continuative con carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (segretarie, manutentori, ecc.).

- sportivi “*non tipici*”: rientrano in questa categoria tutte le cariche elettive ovvero gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Componente del Consiglio Direttivo e tutte quelle cariche che, in forza delle previsioni statutarie, richiedono la deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'art. 90, comma 18, L. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003) aveva previsto, nella versione originaria, l'inserimento obbligatorio all'interno dello statuto societario e/o associativo, di una clausola inerente la gratuità della carica di amministratore, quale condizione necessaria per conservare lo status di società o associazione sportiva dilettantistica, allo scopo di evitare qualsiasi ipotesi elusiva del divieto di distribuzione indiretta di utili.

Tuttavia, tale disposizione si poneva in aperto contrasto con la previsione di cui al comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 460/97, ove è consentito agli “amministratori” delle Onlus di percepire compensi purché non superiori a quelli previsti per i componenti dei collegi dei revisori delle società di capitale.

Inoltre non si comprendeva per quali ragioni non dovesse essere retribuita l'attività di amministratore laddove l'incarico fosse stato conferito ad un soggetto del tutto estraneo alla società sportiva.

Venendo incontro all'esigenza manifestata a più riprese dagli addetti ai lavori, il legislatore è intervenuto stralciando la norma.

E' quindi possibile, secondo la vigente disposizione, retribuire la carica di amministratore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Tuttavia, qualora l'amministratore sia socio della società o associato dell'associazione, e per l'incarico fosse prevista l'erogazione di un compenso, occorre prestare la massima attenzione all'ammontare dello stesso, onde evitare che, attraverso l'erogazione dei compensi, non si violi il divieto previsto dal medesimo art. 90, c. 18, L. 289/2002 nonché dall'art. 148, comma 8, TUIR, di distribuire tra gli associati, anche in forme indirette, i proventi conseguiti; in particolare necessita prevedere un compenso che sia consono all'attività svolta dall'amministratore e non superiore al compenso che l'associazione dovrebbe erogare ad un soggetto terzo per l'espletamento delle funzioni operative svolte dall'amministratore/socio e, comunque, non superiore ai compensi massimi previsti per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

<< disciplina previdenziale e assicurativa >>

associazione sia iscritta nel registro istituito presso il CONI e che l'attività oggetto di retribuzione rientri tra le fattispecie previste dal citato art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR e non costituisca un rapporto di lavoro, su- INPS: non soggetti ad alcuna iscrizione in forza delle circolari n. 32 del 07/02/2001, n. 42 del 26/02/2003 e n. 9 del 22/01/2004;

- ENPALS: con la circolare n. 13 del 07/08/2006 l'ente ha stabilito che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche e qualificati come redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR.

Tuttavia, affinché la suddetta esenzione contributiva sia riconosciuta è necessario che la società / associazione sia iscritta nel registro istituito presso il CONI e che l'attività oggetto di retribuzione rientri tra le fattispecie previste dal citato art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR e non costituisca un rapporto di lavoro, su- INPS: non soggetti ad alcuna iscrizione in forza delle circolari n. 32 del 07/02/2001, n. 42 del 26/02/2003 e n. 9 del 22/01/2004;

bordinato e/o autonomo camuffato; bordinato e/o autonomo camuffato;

- INAIL: non soggetti in forza della nota 19/03/2003.

OBLIGHI DICHIARATIVI

La particolare forma di tassazione fa sì che i soggetti che percepiscono tali redditi devono presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO oppure 730) in determinate condizioni, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:

COMPENSI PERCEPITI	PRESENZA DI ALTRI REDDITI	DICHIARAZIONE
Fino a € 7.500,00	No	Nessuna
	Si	Modello 730 o UNICO
Oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28	No	Nessuna
	Si	Modello UNICO
Oltre 28.158,28	Indifferente	Modello UNICO

Per quanto riguarda lo status di familiare a carico, l' Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet nel mese di giugno 2006, una risposta nella quale si conferma la possibilità di continuare a considerare familiare fiscalmente a carico un figlio possessore di soli redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica inferiori ad Euro 7'500,00, ancorché superiori ad Euro 2.840,51 (limite massimo di reddito per familiare a carico).

A conclusione analoga si giunge in relazione alla problematica inerente la rilevanza dei compensi in oggetto ai fini del calcolo dell'ISEE. Le istruzioni alla compilazione dell'autocertificazione, prevedono che il reddito che deve essere indicato sia quello dichiarato ai fini IRPEF nell'ultima dichiarazione, o, nel caso di esenzione da obblighi dichiarativi, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (es. CUD); conseguentemente non andranno esposti i redditi in questione, se inferiori ad Euro 7'500,00.

A conclusioni diverse si giunge invece in relazione alla problematica relativa al diritto del genitore alla percezione di assegni familiari da parte dell'INPS. Le istruzioni dell'INPS specificano che alla formazione del reddito da tenere in considerazione ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e dei redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori ad Euro 1'032,92, quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

8. LA PRIVACY

La Legge n. 675/1996 ha istituito per la prima volta in Italia una normativa relativa alla gestione dei dati, cosiddetti, sensibili alla loro catalogazione, conservazione ed utilizzazione. Successivamente con il D.P.R. n. 318/1999 la normativa precedente fu integrata e resa più funzionale.

Nell'anno 2003 con il D.Lgs. n. 196 tutta la normativa preesistente è stata abrogata così da avere un solo riferimento relativo al trattamento dei dati.

La normativa sulla "PRIVACY", così come viene definita, ha adesso una normativa unica grazie al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, un vero e proprio Testo Unico a tutela della privacy.

Il D.Lgs. 196 incorpora tre direttive ed altri 16 testi normativi (leggi, decreti legislativi, dpr) e si suddivide in tre parti:

1. Disposizioni generali: articoli dall'1 al 45;
2. Disposizioni relative ad alcuni settori specifici: articoli dal 46 al 140;
3. Tutela dell'interessato e sanzioni: articoli dal 141 al 172.

Infine il D.Lgs. 196/2003 si completa nella sua quarta parte, la quale contempla le "Disposizioni" modificative, abrogative, transitorie e finali.

A corredo della normativa sono previsti importanti allegati.

MISURE MINIME

Per chi tratta i dati utilizzando dei computer deve tenere conto delle misure cosiddette "minime" di sicurezza (allegato B alla normativa).

Il Titolare o il Responsabile del trattamento (se nominato) nominano gli incaricati al trattamento dei dati (tali figure possono non essere presenti in realtà piccole dove tutte le attribuzioni possono essere eseguite da una unica persona o da poche persone):

- Il trattamento dei dati personali può essere consentito solamente agli "incaricati". Agli incaricati si deve dare una "credenziale di autenticazione", cioè dare un nome utente o un user-id, che consenta di identificare la persona, inoltre per essere sicuri che sia la persona effettivamente designata ad accedere al trattamento dei dati bisogna che ci sia un meccanismo di validazione basato su una "password".
- Le credenziali di autenticazione per identificare l'incaricato devono essere conosciute solo dallo stesso, per semplicità vengono indicati tre modi diversi su cui fare affidamento e cioè:
 1. l'utilizzo di un codice per identificare l'incaricato associato ad una parola chiave conosciuta solo dal medesimo (password);
 2. l'utilizzo di un dispositivo di autenticazione in uso esclusivo dell'incaricato;
 3. l'utilizzo di una caratteristica biometria dell'incaricato.
- Il titolare o il responsabile del trattamento deve impartire le necessarie istruzioni agli incaricati per assicurare la segretezza delle credenziali o la custodia dei dispositivi di autenticazione affinché non possano essere utilizzati da terzi estranei.
- Se il sistema di autenticazione prevede una parola chiave, questa sarà composta da almeno otto caratteri e dovrà essere modificata dall'incaricato ogni sei mesi. La modifica della parola chiave dovrà avvenire ogni tre mesi in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari. Nel caso si utilizzi una password è utile che non contenga riferimenti all'incaricato stesso (nome proprio o del figlio, date e riferimenti personali). Il sistema di autenticazione è strettamente personale e non può essere assegnato ad altri incaricati neanche in tempi diversi. I codici di autenticazione non utilizzati da almeno sei mesi sono disattivati. I codici sono disattivati anche quando l'incaricato perde tale qualità, in quanto non opera più all'interno della struttura o viene trasferito ad altre mansioni
- Il titolare o il responsabile del trattamento deve impartire precise istruzioni all'incaricato affinché non lasci incustodito il computer mentre si trattano dati personali.
- Se l'accesso ai dati è consentito soltanto con l'uso di una componente riservata del codice di autenticazione, vengono date all'incaricato preventive indicazioni scritte affinché vengano, con chiarezza, individuate le modalità di accesso ai dati, così da potere intervenire, in caso

di urgenza, anche in mancanza dell'incaricato stesso. L'incaricato potrà trascrivere ad esempio la propria password su di un foglio che verrà richiuso in una busta da consegnare al titolare del trattamento. Così in caso di urgenza e contestuale assenza dell'incaricato il titolare può, aprendo la busta, conoscere la password ed effettuare il trattamento.

- Almeno una volta l'anno si devono verificare i profili degli incaricati, aggiornando o confermando i trattamenti che ciascun incaricato può effettuare. Bisogna compilare una lista in cui vengono elencati gli incaricati e per ognuno i trattamenti che possono effettuare, specificando pure i nomi degli addetti alla gestione ed alla manutenzione dei computer.
- I dati personali trattati devono essere protetti con idonee misure e strumenti elettronici che devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Si devono, quindi, installare sistemi software, come anti virus, per evitare rischi di intrusione nel sistema e di perdita di dati.
- Si deve prevedere il "salvataggio" dei dati almeno settimanalmente e quindi impartire direttive in merito affinché venga garantita la disponibilità e la integrità dei dati in qualsiasi momento anche in caso di perdita totale o parziale dei dati stessi sul computer su cui vengono trattati.

SISTEMI DI AUTORIZZAZIONE

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003 nel definire il "profilo di autorizzazione" recita come segue "l'insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti a essa consentiti". Quanto detto dall'articolo 4 si riferisce a quando più incaricati trattano gli stessi dati personali e quindi occorre disporre di un sistema di autorizzazione affinché ogni incaricato possa accedere ai dati a seconda delle proprie autorizzazioni (inserimento dati oppure solo consultazione, ecc.).

Tali "profili" devono individuarsi prima dell'inizio del trattamento, in modo che si possono definire le aree di trattamento dei dati in modo che per ogni incaricato si limita l'area di accesso cui il singolo può accedere.

GLI ADEMPIMENTI

Notificazione del trattamento. La notificazione è la dichiarazione al garante, da parte di un soggetto, dell'esistenza di una attività di raccolta e utilizzo di dati personali. La notificazione è, quindi, il primo adempimento cui si è chiamati ancor prima dell'inizio del trattamento dei dati stessi. L'adempimento spetta al titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento. Il titolare è la persona fisica o giuridica che decide in relazione alle finalità ed alle modalità del trattamento, ed anche sugli strumenti da adottare.

Il responsabile del trattamento. Il titolare può nominare, per iscritto, uno o più responsabili del trattamento. La figura del responsabile è necessaria quando titolare è una persona giuridica o si è davanti ad organizzazioni complesse. Il responsabile deve attenersi alle istruzioni ricevute dal titolare, che in ogni caso vigila sull'attività del responsabile, in quanto in ogni caso, le eventuali conseguenze derivanti da omissioni del responsabile ricadono sul titolare. Al responsabile spetta la nomina degli incaricati.

Gli incaricati. L'incaricato è la persona a cui spettano le operazioni di trattamento dei dati. La nomina avviene per iscritto.

L'informativa. L'interessato al trattamento deve essere, preventivamente, informato per iscritto (consigliato) ma anche oralmente, come recita l'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, per:

1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
4. i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
5. i diritti di cui all'articolo 7;
6. gli esterni identificativi del titolare e, e del responsabile.

.....(omissis)

L'omissione della informativa comporta l'illegittimità del trattamento dei dati dell'interessato.

Il consenso. Il consenso dell'interessato è indispensabile per procedere al trattamento dei dati che lo interessano. Il consenso è libero e specifico e reso per iscritto, dopo che all'interessato è stata fornita l'informativa. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali l'articolo 24 del D.Lgs. 196/2003 elenca i casi in cui il trattamento può avvenire senza il consenso dell'interessato, a differenza del trattamento dei dati sensibili e giudiziari che necessitano del consenso.

Il consenso è richiesto per iscritto per il trattamento dei dati sensibili con la preventiva autorizzazione del garante. Sono esclusi dal consenso i dati elencati all'articolo 26, comma 3:

- i dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.;

- i dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

Infine, dietro apposita autorizzazione del garante, i dati possono essere trattati senza il consenso dell'interessato:

a. quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati nell'atto costitutivo, nello statuto o nel contratto collettivo,, sempre che i dati non siano diffusi all'esterno e l'associazione, ente od organizzazione applichi idonee garanzie sui trattamenti effettuati, prevedendo le modalità di utilizzo, rendendola nota agli interessati nell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003;

b. quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se l'interessato è nell'impossibilità fisica di dare il proprio consenso, questo è manifestato da chi ha la podestà o da un congiunto;

c. quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,

d. quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge

In riferimento al punto d. si ricordano le "autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili" concesse dal garante già nel 2002.

Quindi, il consenso non è necessario quando:

1. è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge,
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
5. è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.;
6. con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o, comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
7. con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
8. con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento degli scopi determinati e legittimi individuati nell'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
9. è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,

Adozione delle misure di sicurezza. Un importante obbligo è quello relativo all'adozione delle misure di sicurezza, distinguendo se il trattamento dei dati avviene con archivi cartacei o con attrezzature informatiche. Chiunque tratta dei dati personali è tenuto ad adottare delle misure minime di sicurezza (artt. n. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003).

Nel caso che il trattamento avvenga con archivi cartacei bisogna adottare le seguenti misure:

- periodicamente aggiornare l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
- stabilire le procedure per la custodia dei documenti affidati agli incaricati nello svolgimento dei propri compiti;
- stabilire le procedure per l'archiviazione di determinati atti, disciplinandone l'accesso e la identificazione dell'incaricato.

Nel caso di trattamento mediante attrezzature informatizzate è necessario approntare le seguenti misure minime:

- autenticazione informatica;
- procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- adozione di un sistema di autorizzazione;
- individuazione periodica i trattamenti consentiti ai singoli incaricati, addetti alla gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche;
- protezione delle attrezzature elettroniche e dei dati da accessi non consentiti;
- procedure per la custodia di copie di sicurezza;
- aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza;
- adozione di tecniche di cifratura e codici per trattamenti relativi alla salute o vita sessuale.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) si deve predisporre annualmente, entro il 31 marzo, nel caso in cui vengano trattati dati sensibili o giudiziari, e deve contenere:

- l'elenco dei trattamenti effettuati dal titolare;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità;
- l'analisi dei rischi;
- le misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione dei locali dove si custodiscono i dati stessi;
- criteri per il ripristino dei dati in caso di distruzione o danneggiamento;
- previsione di corsi di formazione per gli incaricati al trattamento;
- garanzie delle misure minime nel caso in cui il trattamento sia affidato all'esterno della struttura del titolare;
- criteri per la cifratura o separazione dei dati che si riferiscono alla salute o alla vita sessuale dell'interessato.

Cessazione del trattamento. I dati trattati, in caso di cessazione del trattamento, devono essere distrutti oppure possono essere ceduti ad altro titolare in quanto destinati a scopi per i quali i dati erano stati raccolti, o conservati o ceduti per scopi storici, statistici o scientifici.

9. APPENDICE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in _____ (____), via _____, n. _____ un'associazione che assume la denominazione di

“Associazione Sportiva Dilettantistica _____”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al _____;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a ____ mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
3. eredità donazioni e legati;
4. contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal _____ al _____ di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il rendiconto economico e finanziario;
2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro _____ giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di _____ ad un massimo di _____ membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica _____ anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)

ART. 22

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica _____ anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.24

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo

dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

A scanso di equivoci è utile ricordare che il fac-simile che proponiamo sulla guida pratica riguarda esclusivamente le associazioni non riconosciute che sono la quasi totalità delle nostre realtà associative; per quanto concerne le associazioni riconosciute che sono costituite con atto pubblico si rinvia alla normativa civilistica e alle norme della regione di competenza.

Approvato con deliberazione del giorno _____

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in _____, Via _____ una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata,

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del _____ (indicare la disciplina sportiva praticata) intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del _____ (indicare la disciplina sportiva praticata). Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e di attrezzature sportive abilitate alla pratica del _____ (indicare la disciplina sportiva praticata).

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della _____ (indicare la Federazione Sportiva di riferimento) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della _____ (indicare la Federazione Sportiva di riferimento) stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci

- il presidente

- il consiglio direttivo.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni liberi prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 20 Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno o diverso periodo liberamente determinato dall'associazione.

Art. 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 23 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di _____.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in _____, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali e sensibili

Luogo Data

Cognome Nome

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali, che i dati "sensibili" di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a dire i dati *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*:

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati.

In fede

.....

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Luogo Data

Nome Cognome

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lg. 196/2003, l'interessato:

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali) ?

Presto il consenso Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali) ?

Presto il consenso Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali) ?

Presto il consenso Nego il consenso

Nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali) ?

Presto il consenso Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali) ?

Presto il consenso Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati sensibili per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa ed in particolare (specificare quali) ?

Presto il consenso Nego il consenso

*(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili **diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato**; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).*

Firma leggibile *

** La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.*

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.)

3. Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione

o

i dati potranno essere / saranno comunicati a: o diffusi presso: e potranno venire a conoscenza di in qualità di (indicare le categorie di incaricati o i responsabili del trattamento);

(Scegliere l'opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione).

Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione:

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità alla donazione *(scegliere la categoria che interessa).*

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. ../200..., ha le seguenti finalità:

.....
sarà effettuato con le seguenti modalità:

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione

o

i dati potranno essere / saranno comunicati a:o diffusi presso:
e potranno venire a conoscenza di in qualità di (indicare le categorie di incaricati o i responsabili del trattamento);

(Scegliere l'opzione a seconda delle caratteristiche del trattamento e indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003).

La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo/obbligatorio (*se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo*) e l'eventuale rifiuto a fornirli non ha alcuna conseguenza/potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto/.

5. Il titolare del trattamento è:

(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare)

6. Il responsabile del trattamento) è

(indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003, indicare tale responsabile del trattamento; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili

7. Il Consiglio direttivo dell'Associazione, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lett h), ha stabilito con propria delibera n.... del.... che dei dati personali che si riferiscono a soggetti che hanno con l'Associazione..... contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, così conferiti sarà effettuato un utilizzo con le seguenti modalità:

Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" né "giudiziari"; ed il trattamento stesso conserverà carattere meramente interno

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

10. BIBLIOGRAFIA

Guido Martinelli e Marta Saccaro – Sport dilettantistico: come gestirlo – IPSOA 2008

Gian Mario Colombo e Poletto M. – Enti non profit in pratica – IPSOA, 2011

Gian Mario Colombo e Setti Maurizio – Contabilità e bilancio degli enti non profit – IPSOA, 2009

Elefanti Marco – Contabilità e bilancio negli enti non profit – Maggioli Editore 2008

AA. VV. – Associazioni sportive – Il Fisco

Gian Mario Colombo e Giovanni Stiz – Il bilancio sociale delle organizzazioni non profit – IPSOA 2003

Principio contabile n. 1 per gli enti non profit, tavolo tecnico tra Commercialisti, Agenzia per il Terzo settore e OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Agenzia per le Onlus - Atto di indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti no profit”.

Documento “Raccomandazione n. 4” del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti sugli enti non profit.

Documento “Raccomandazione n. 2” del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti sugli enti non profit, relativa alla valutazione e all’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non profit.

Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, elaborato nel 2001 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

D. Lgs. n. 267/2000 art. 230.

D. Lgs. n. 460/1997.

Legge n. 398/1991.

D.P.R. n. 435/2001.

Decreto n. 266/2003.

La Previdenza e Libro Unico

1. Legge 14/06/1973 n.366 – Tutela agli sportivi ;
2. Legge 23/03/1981 n.91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;
3. Decreto legislativo 30/04/1997 n.166;
4. D.M. 31/01/2003 n.98 – Regolamento per l’attuazione dell’art. 145, comma 13, della Legge 23/12/2000 n. 388 in tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2;
5. Decreto 15/03/2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Inserimento di nuove figure professionali all’ENPALS;

6. Circolare ENPALS n. 3 del 31/01/2006;
7. Circolare ENPALS n. 7 del 30/03/2006 – Nuovi obblighi di iscrizione;
8. Circolare ENPALS n. 8 del 30/03/2006 – Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS;
9. Circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006 – Direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi;
10. Messaggio ENPALS n. 3 del 16/10/2006 – Disciplina contributiva da applicare ai Direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi dilettantistici.
11. Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 1.03.2004;
12. Circolare ENPALS 3/2007;
13. Circolare ENPALS 4/2011;
14. Nota del Ministero del Lavoro n. 13/SEGR/004746 del 17/02/2007;
15. D.Lgs. n. 124/2004.